




**COMUNE DI PESCARA
IMPIANTI SPORTIVI**

**Documento di
“VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI NEI
LUOGHI DI LAVORO”**

D. Lgs. n° 81 del 09.04.08 e s.m.i.
Art. 17, comma a) - Art. 28




EMISSIONE	COLLABORAZIONE E PRESA VISIONE		CONSULTAZIONE PREVENTIVA E PRESA VISIONE
Datore Unico di Lavoro Arch. Emilia Fino	Responsabile del SPP Ing. Maurizio Ardingo	Medico Competente Dott. Romeo Pulsoni	RLS Sig. Di Milia Vito Sig. D'Alessandro Giovanni Sig.ra Capobianco Micaela
Data 28 Gennaio 2020			Cambio Datore di Lavoro Revisione 05



**COMUNE DI PESCARA
IMPIANTI SPORTIVI**

**Documento di
“VALUTAZIONE DEI RISCHI DEI LAVORATORI NEI
LUOGHI DI LAVORO”**

D. Lgs. n° 81 del 09.04.08 e s.m.i.
Art. 17, comma a) - Art. 28



EMISSIONE	COLLABORAZIONE E PRESA VISIONE		CONSULTAZIONE PREVENTIVA E PRESA VISIONE
Datore Unico di Lavoro Arch. Emilia Fino	Responsabile del SPP Ing. Maurizio Ardingo	Medico Competente Dott. Romeo Pulsoni	RLS Sig. Di Milia Vito Sig. D'Alessandro Giovanni Sig.ra Capobianco Micaela
<i>firma</i>	<i>firma</i>	<i>firma</i>	<i>firma</i>
			<i>firma</i>
			<i>firma</i>
	Data	28 Gennaio 2020	Cambio Datore di Lavoro Revisione 05

Struttura del documento

Il presente documento di “valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori” è stato redatto nel rispetto degli artt. 17 e 28 del D. Lgs n. 81 del 9 Aprile 2008 e smi e si compone di n. 7 sezioni.

Tabella riepilogativa degli argomenti trattati:

Sezione 1	Introduzione:	
	1.1	PREMESSA
	1.2	DEFINIZIONI
	1.3	RIFERIMENTI NORMATIVI
	1.4	REQUISITO MINIMO ED ESSENZIALE
	1.5	LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DEFINIZIONE
	1.6	CRITERI ADOTTATI
	1.7	DESCRIZIONE E VISITA PER LA VALUTAZIONE
	1.8	ARCHIVIAZIONE E DATA CERTA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
	1.9	CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione 2	Generalità:	
	2.1	DATI GENERALI
	2.2	ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA
	2.3	ORGANIGRAMMA AZIENDALE
	2.4	ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA
	2.5	MANSIONARIO DELLA SICUREZZA
	2.6	MANSIONARIO AZIENDALE
	2.7	SCHEMA A BLOCCHI DELLE ATTIVITÀ
Sezione 3	Infortuni statistici:	
	3.1	INFORTUNI: DATI STATISTICI
Sezione 4	Procedura di valutazione del rischio:	
	4.1	PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE
	4.2	MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA e la SALUTE DEI LAVORATORI
	4.3	CORRELAZIONE INDICATIVA LIVELLO DI RISCHIO E DATI DI IGIENE INDUSTRIALE

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. 0
--	---	-------------------------------------

Sezione 5	Valutazione del rischio:	
	5.1	DESCRIZIONE AREE DI LAVORO E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI
	5.2	LUOGHI DI LAVORO
	5.3	RISCHIO SISMICO
	5.4	LAVORI IN COPERTURA
	5.5	SPAZI CONFINATI
	5.6	ANALISI RISCHI SPECIFICI
	5.7	RISCHI PARTICOLARI
	5.8	SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
	5.9	DOTAZIONE DPI
Sezione 6	Programma di Miglioramento	
	6.1	PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA (art. 28, comma 2, lettere c) e d)
	6.2	INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO PER CUI È RICHIESTA UNA ADEGUATA FORMAZIONE (art. 28, comma 2, lettera f)
	6.3	RIESAME E/O RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Sezione 7	Allegati	

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. 0
--	---	-------------------------------------

La sottoscritta **Arch. Emilia Fino**, in qualità di DATORE UNICO DI LAVORO
DICHIARA
 Di aver elaborato questo indelegabile documento di "Valutazione Dei Rischi" per i fini stabiliti del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico Competente

Firma

Data, li 29-01-2021 Pescara [Firma]

Il sottoscritto **Ing. Ardingo Maurizio**, in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ha collaborato con il datore di lavoro alla elaborazione della "Valutazione Dei Rischi" dei cui risultati si relaziona nel presente documento e a tale scopo
DICHIARA
 di aver ricevuto dal Datore di Lavoro le informazioni previste dall' art. 18, comma 2 del D. Lgs 81/08 e, per quanto di Sua competenza, di aver provveduto ai sensi dell' art. 33 del medesimo decreto, all'individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e che i criteri adottati sono conformi alle linee guida contenute nella circolare ministeriale 102/95 del Ministero del Lavoro nonché alle Linee guida Cee (metodologia proposta dalla V Direzione Cee).

Firma

Data, li 29-01-2021 Pescara [Firma]

Il sottoscritto **Dott Romeo Pulsoni**, in qualità di MEDICO COMPETENTE
DICHIARA
 di aver ricevuto dal Datore di Lavoro, e di aver collaborato con lo stesso e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, le informazioni previste dall' art. 18, comma 2 del D. Lgs 81/08 e di aver collaborato assieme al Servizio di Prevenzione e Protezione all'elaborazione, per gli aspetti relativi alla salute di lavoratori, del documento di valutazione dei rischi e di aver preso visione dello stesso

Firma

Data, li 29-01-2021 Pescara [Firma]

I sottoscritti **Sig.ra Capobianco Micaela, Sig. Di Milia Vito, Sig. D'alessandro Giovanni** eletti RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI per la sicurezza
DICHIARANO

- di essere stati preventivamente consultati sui criteri, tempi e modalità che il Datore di Unico di Lavoro ha utilizzato per la valutazione dei rischi;
- di aver preso visione di questo elaborato

Firma

Data, li 29-01-2021 PESCARA [Firma]

Sezione 1

INTRODUZIONE

- 1.1 PREMESSA**
- 1.2 DEFINIZIONI**
- 1.3 RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 1.4 REQUISITO MINIMO ED ESSENZIALE**
- 1.5 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DEFINIZIONE**
- 1.6 CRITERI ADOTTATI**
- 1.7 DESCRIZIONE E VISITA PER LA VALUTAZIONE**
- 1.8 ARCHIVIAZIONE E DATA CERTA DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**
- 1.9 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**

1.1. PREMESSA

Ai sensi dell'art. 17 del Decreto 81/2008 il Datore di Lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi in azienda sotto la sua responsabilità giuridica, senza possibilità di delegare a terzi tale responsabilità. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). La valutazione dei Rischi aziendali deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

- quelli collegati allo stress lavoro-correlato,
- quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
- quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi;
- quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. I
--	---	-------------------------------------

1.2. DEFINIZIONI

D. Lgs 81/08, art. 2

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

b) «**datore di lavoro**»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

c) «**azienda**»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

d) «**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. I
--	---	-------------------------------------

- f) «**responsabile del servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «**addetto al servizio di prevenzione e protezione**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- h) «**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «**servizio di prevenzione e protezione dai rischi**»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «**sorveglianza sanitaria**»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «**prevenzione**»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «**salute**»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «**sistema di promozione della salute e sicurezza**»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «**valutazione dei rischi**»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «**rischio**»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «**unità produttiva**»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «**norma tecnica**»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «**buone prassi**»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «**linee guida**»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «**formazione**»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «**informazione**»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «**addestramento**»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «**modello di organizzazione e di gestione**»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «**organismi paritetici**»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

ff) «**responsabilità sociale delle imprese**»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Abbreviazioni:

D.L.	Datore di Lavoro
RSPP	Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
R.L.S.	Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
M.C.	Medico Competente
D. Lgs	Decreto Legislativo
D. M.	Decreto Ministeriale
D. P. R.	Decreto Presidente della Repubblica
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale
VDT	Videoterminale

1.3. RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile: articolo 2087:

“*Tutela delle condizioni di lavoro.* L'imprenditore è tenuto a adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

Normative prese a riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi:

- a) **le norme di legge;**
- b) **le norme di buona tecnica;**
- c) **le norme aziendali esistenti**

a) - Le norme di legge

Legge n. 46.90	Norme sulla sicurezza degli impianti elettrici (in vigore artt. 8, 14 16)
D. Lgs n. 532.99	Disposizioni in materia di lavoro notturno
D. Lgs n. 151.01	Tutela della maternità
D.M. del 10.03.98	Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
D.P.R. 462/01	Regime di verifica degli impianti di terra (artt. da 1 a 10)
D.M. n. 388.03	Disposizioni sul pronto soccorso aziendale
D.M. n. 37.08	Riordino delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici
L. n. 123.07	"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia" (in vigore art. 1)
D. Lgs n. 81.08	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Accordi europei, Accordi Stato – Regioni, ecc...	

b) – Le norme di buona tecnica

Norme UNI EN relative alla sicurezza dei macchinari in termini generali e specifici;

Norme UNI EN relative agli impianti elettrici ed ai corpi illuminanti in termini generali e specifici;

Norme CEI relative agli impianti elettrici;

UNI EN 292/1/2-92-Sicurezza del macchinario – concetti fondamentali, principi generali di progettazione – Terminologia, metodologia di base – Specifiche e principi tecnici.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. I
--	---	-------------------------------------

c) – Le norme aziendali esistenti

Procedure, istruzioni operative, direttive aziendali, consuetudini, accordi, circolari interne, deleghe di funzione ai Dirigenti quali:

- Prot. n. 165092/165090/165087/165081/165078/165073/165070/165065/165057/
165056/165048/165040/165027/164719 DUL del 06/12/2016 avente ad oggetto: Divieto di fumo nei locali dell'Ente - disposizioni normative e procedure sanzionatorie;
- Prot. n. 67234/DUL del 16/03/2017 avente ad oggetto: giudizi del MC relativi alla mansione specifica del lavoratore.
- Nota Prot. n. 17456 del 30/01/2019 avente ad oggetto: Rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.

1.4. REQUISITO MINIMO E REQUISITO ESSENZIALE

L' Azienda, impegnata in un programma operativo di miglioramento delle lavorazioni e degli impianti ai principi di prevenzione sanciti dalla legge, ha individuato nei criteri nuovi apportati dal D. Lgs 81/08, lo strumento per verificare le scelte organizzative e le procedure di prevenzione già in atto ed eventualmente migliorarle, particolarmente alla luce dei nuovi principi di programmazione sistematica, consultazione, formazione e informazione, concezione di ergonomia delle attività e dei posti di lavoro.

Considerato quindi come requisito minimo di sicurezza la ottemperanza alle leggi vigenti, ha applicato una metodologia valutativa volta ad individuare i possibili requisiti "essenziali" da conseguirsi con il concorso di tutta la struttura operativa.

1.5. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: DEFINIZIONE

La valutazione del rischio è un procedimento tecnico, in parte oggettivo in parte soggettivo che mira ad individuare tutti i possibili rischi per la sicurezza e per la salute a cui i lavoratori possono essere esposti e a stimare il rischio di esposizione ai fattori di pericolo al fine di poter individuare ed applicare i provvedimenti necessari per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori.

Ove opportuno e necessario l'indagine soggettiva è stata integrata da misure strumentali e verifiche documentali (indagine oggettiva).

L'indagine è stata applicata a tutte le attività lavorative dell'azienda.

IL DOCUMENTO CONTIENE:

- Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa (art. 28, comma 2, lettera a);
- Misure di prevenzione e protezione attuate e dei D.P.I. adottati (art. 28, comma 2, lettera b);
- Programma delle misure di miglioramento (art. 28, comma 2, lettera c);
- Procedure per l'attuazione delle misure da realizzare (art. 28, comma 2, lettera d);
- Nominativo delle figure aziendali coinvolte nella valutazione del rischio (art. 28, comma 2, lettera e);
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (art. 28, comma 2, lettera f)

1.6. CRITERI ADOTTATI

Dato che non vi sono norme riconosciute riguardo ai modi per l'esecuzione delle valutazioni dei rischi, abbiamo seguito un'integrazione tra:

- la metodologia proposta dalla V Direzione Generale della CEE;
- le linee guida dei Presidenti delle Regioni del 16/07/96
- ISPESL – Linee guida;

Nella fase preparatoria del documento, si è tenuto conto di due principi fondamentali:

- Effettuare la valutazione in modo da garantire che si considerano solo i rischi e i pericoli degni di nota;
- Identificare il rischio, valutando e studiando la possibilità di eliminarlo in base all'esistenza o meno di un principio di causalità.

Si è proceduto a suddividere, valutare e documentare i rischi in base ai seguenti gruppi distinti:

- a) rischi per la salute;
- b) rischi per la sicurezza;
- c) rischi trasversali;

sulla base dei fattori potenziali di rischio suggeriti dalle linee guida Cee.

Per la valutazione dei rischi sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

- Osservazione dell'ambiente di lavoro;
- Identificazione ed esame dei compiti eseguiti sul posto di lavoro;
- Esame dei fattori interni ed esterni che possono avere effetti sul posto di lavoro (per es.: aspetti climatici per i lavoratori all'esterno);
- Esame di eventuali fattori organizzativi che possono interagire con le attività svolte;
- Esame dell'organizzazione in vigore;
- Valutazione dei potenziali fattori di rischio presenti;

Le osservazioni compiute sono state confrontate con i criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute, in base ai seguenti principi:

- 1) Ottemperanza delle norme legali;
- 2) Rispetto di norme e orientamenti pubblicati (per es.: norme tecniche nazionali, UNI – CEI ecc. codici di buona pratica, livelli d'esposizione professionale agli inquinanti secondo le norme ACGIH, norme delle associazioni professionali, orientamenti dei fabbricanti, ecc.);
- 3) Evitare i rischi;
- 4) Sostituire – ove possibile - ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno;
- 5) Combattere e/o eliminare i rischi alla fonte;
- 6) Limitare al massimo il numero di lavoratori che sono o che possono essere esposti al rischio;
- 7) Applicare preferibilmente provvedimenti e/o miglioramenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
- 8) Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo della prevenzione;
- 9) Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione continuo nel tempo.

Per valutare quando un rischio può essere considerato accettabile o meno, si è utilizzato un modello di buona pratica corrente che sarà esposto nelle sezioni successive.

Questa valutazione tiene inoltre conto dei seguenti aspetti:

- ❑ Natura del posto di lavoro (*per es.: sede fissa o provvisoria*);
- ❑ Tipo di procedimento (*per es.: operazioni ripetute, sviluppo o cambiamento del metodo di lavoro, lavorazione in ambienti particolari*);
- ❑ Compito effettuato (*per es.: attività ripetitive e occasionali*);
- ❑ La complessità tecnica delle attività (*per es.: impegno mentale e/o fisico*).

La valutazione dei rischi è stata effettuata valutando i vari parametri a partire dalla organizzazione del lavoro fino a considerare e valutare le singole fasi lavorative:

Strumenti utilizzati	Azioni/fasi
Organigramma e mansionario aziendale	Individuazione dei soggetti esposti e responsabilità
Sopralluogo in ogni locale di lavoro Sopralluoghi specifici e dettagliati su ogni posto di lavoro sia presidiato, non presidiato e/o occasionale	Verifica delle attività svolte Stima del rischio presente Verifica delle misure di prevenzione presenti Interviste agli addetti
Documentazione esistente sul posto di lavoro	Verifica sui posti di lavoro e negli uffici tecnici.
Analisi strumentali	Verifica ed analisi delle macchine attrezzature ed impianti
Analisi del Registro Infortuni	Analisi degli infortuni degli ultimi 3 anni

1.7. DESCRIZIONE VISITA PER LA VALUTAZIONE

I sopralluoghi nei posti di lavoro per la valutazione, sono stati eseguiti insieme al **Medico Competente** e i **Rappresentanti dei Lavoratori** i quali hanno condiviso i criteri di valutazione utilizzati per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

E' stata garantita, con interviste ai lavoratori, l'identificazione dei pericoli non soltanto in base ai principi noti, ma anche in base conoscenza effettiva delle condizioni di lavoro, in cui possono essere presenti delle situazioni avverse o anomale che non potevano essere previste in seguito ad un sopralluogo per quanto curato.

I sopralluoghi sono stati effettuati con lo scopo di valutare i rischi per la sicurezza e la salute riguardanti le attrezzature di lavoro, le macchine, le sostanze o preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro e degli impianti.

1.8. ARCHIVIAZIONE E DATA CERTA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a conclusione della valutazione, deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi e può essere conservato, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Decreto, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e del Medico Competente (MC), ove nominato.

1.9. CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali:

- in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; - in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
- a seguito di infortuni significativi
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Sezione 2

GENERALITÀ

- 2.1 DATI GENERALI**
- 2.2 ATTIVITÀ SVOLTA DALL'AZIENDA**
- 2.3 ORGANIGRAMMA AZIENDALE**
- 2.4 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA**
- 2.5 MANSIONARIO DELLA SICUREZZA**
- 2.6 MANSIONARIO AZIENDALE**
- 2.7 SCHEMA A BLOCCHI DELLE ATTIVITÀ**

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. II
--	---	--------------------------------------

2.1. DATI GENERALI

Le strutture degli Impianti Sportivi sono così dislocate e così denominate:

UFFICI – MAGAZZINI – DEPOSITI C/O STADIO ADRIATICO

“Giovanni Cornacchia” (Calcio – Atletica Leggera)

V.le Vittorio Pepe - 65126 Pescara

UFFICIO c/o Campo “Rocco Febo” (ex Gesuiti)

Via Maestri del Lavoro d’Italia (Calcio – Rugby – Baseball)

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. II
--	---	--------------------------------------

2.2. ATTIVITA' SVOLTA

Il Comune di Pescara è organizzato in diversi Settori afferenti ai vari dipartimenti; ogni settore si suddivide in unità funzionali più elementari definite "servizi" (come da organigramma aziendale di seguito riportato). Il presente documento si riferisce alle attività nonché ai luoghi di lavoro afferenti al Settore impianti sportivi politiche energetiche ambientali e paesaggistiche. Tale Settore si occupa di tutte le attività gestionali inerenti il patrimonio indisponibile dell'Ente, ovvero la concessione in uso oneroso degli immobili non utilizzati a fini istituzionali. Tra le attività pratiche, a maggior rischio per la sicurezza, si evidenziano tutte quelle di tipo tecnico manutentivo effettuate dal personale interno al Settore, atte a garantire il giusto funzionamento nonché il mantenimento delle infrastrutture di proprietà dell'Amministrazione (impianti sportivi ecc.).

Il Settore, inoltre, si occupa della programmazione, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche energetiche sovrintendendo alle attività svolte da aziende partecipate affidatarie di alcuni servizi (es. servizio di pubblica illuminazione, igiene ambientale ecc.).

In particolare, il Servizio IMPIANTI SPORTIVI svolge, come precedentemente dichiarato, attività finalizzate alla gestione degli impianti sportivi assolvendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi (oltre a mansioni di carattere contabile/amministrativo), sovrintende e controlla lo stato di avanzamento di tutti i lavori di ammodernamento, ampliamento, adeguamento alle norme di sicurezza degli impianti sportivi comunali quali palazzetti, palestre, parchi e campi all'aperto.

2.3. ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA



2.4. MANSIONARIO DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

Il Sindaco con Decreto n. 18 del 07/10/2020 attribuisce, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, l'incarico di Datore Unico di Lavoro all'Arch. Emilia FINO, Dirigente del Settore Ambiente e Verde del Comune di Pescara, con decorrenza dal 07 ottobre 2020 al 15 settembre 2022, fatta salva ogni diversa determinazione;

Il Datore Unico di Lavoro è il soggetto che esercita i poteri di indirizzo, decisionali e di finalizzazione della spesa, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; tenuto conto del quadro organizzativo dei settori in cui il Comune di Pescara è articolato nonché delle esigenze connesse all'ottimale esercizio dei compiti dirigenziali svolte dai titolari in ambiti operativi distribuiti su tutto il territorio comunale ed in relazione al personale ad essi assegnato;

Al fine di dare organica impostazione si rammentano, di seguito ed in via generale, i compiti dei dirigenti di settore necessari per il corretto svolgimento dei programmi definiti dal DUL in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro deve adottare le seguenti principali misure generali di tutela:

- valutazione dei rischi
- programmazione della prevenzione
- eliminazione e/o riduzione dei rischi
- l'organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici
- l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici
- il controllo sanitario
- l'informazione e la formazione
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio
- l'uso di segnali di avvertimento
- nominare il medico competente;

RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:

- a) Individua i fattori e Valuta i rischi connessi all'attività produttiva dell'Azienda.
- b) Individua nel rispetto delle misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. n.81/08, le misure da adottare per la tutela, in ogni sua forma, delle condizioni di lavoro.
- c) Elabora le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza per le varie attività.
- d) Predisporre materialmente il Documento sulla valutazione dei rischi aziendali di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e lo rielabora tenendolo aggiornato e sottoponendolo (inizialmente e ad ogni successiva revisione) al Datore di Lavoro.
- e) Predisporre materialmente il DUVRI, e lo rielabora, tenendolo aggiornato e sottoponendolo (inizialmente e ad ogni successiva revisione) al Dirigente competente.
- f) Predisporre al Datore di lavoro le modifiche al DVR e al DUVRI necessarie per il miglioramento nel tempo del livello di tutela delle condizioni di lavoro.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. II
--	---	--------------------------------------

- g)** Predisporre e proporre al Datore di lavoro e i programmi di informazione e formazione professionale dei lavoratori (tenendo conto della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica), al fine di evitare o diminuire i rischi professionali dei lavoratori nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno, collaborando con le strutture aziendali competenti.
- h)** Nell'esercizio dell'attività di prevenzione e protezione, si rapporta con gli enti e le Istituzioni e nei rapporti con gli organi di vigilanza.
- i)** Partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.
- j)** Si rapporta con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e con il Medico Competente.
- k)** Attiva i rapporti con gli enti competenti in materia di emergenza e di primo soccorso.
- l)** Presidia –senza esercizio attivo di vigilanza- e riferisce periodicamente al Datore di lavoro e se richiesto ai Dirigenti merito al controllo e al mantenimento nel tempo, dei livelli di tutela delle condizioni di lavoro, proponendo l'adozione delle misure opportune per l'eliminazione o la riduzione al minimo dei fattori di rischio
- m)** Si sottopone alla frequenza dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

MEDICO COMPETENTE (MC)

Il Medico Competente ha il compito di:

- a)** collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b)** programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c)** istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
- d)** consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e)** consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f)** invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
- g)** fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta

l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;

j) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. II
--	---	--------------------------------------

necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

DIRIGENTI

Il Datore Unico di Lavoro (DUL) ha intenzione di attivare la funzione della delega a tutti i Dirigenti di settore, ai sensi dell'articolo 16 e 18 del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; i provvedimenti redatti saranno presenti in allegato.

PREPOSTO

Sovrintende, nei limiti di poteri gerarchici e funzionali associati alla qualifica prevenzionistica e correlati all'incarico conferitogli, alla attività lavorativa e garantisce- sotto il profilo dell'azione di verifica e di controllo- l'attuazione delle direttive ricevute dal Datore di lavoro prevenzionistico e dai Dirigenti prevenzionistici, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, anche sotto il profilo comportamentale e di relazione.

a) Controlla e verifica che le risorse (mezzi, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione collettivi e individuali) da mettere a disposizione dei lavoratori siano conformi alle norme di legge, e idonei a garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Segnalando tempestivamente al Datore di lavoro e al Dirigente prevenzionistico di riferimento le deficienze sia dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, sia dei dispositivi di protezione collettiva ed individuale.

b) Vigila, in relazione al proprio statuto funzionale, sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge che li riguardano, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI messi a loro disposizione, contenute nel Documento sulla valutazione dei rischi aziendali di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n 81/2008.

c) Informa il Datore di lavoro e al Dirigente prevenzionistico, attivando gli opportuni flussi informativi, di ogni situazione di persistente inosservanza, da parte di singoli lavoratori, del rispetto delle norme di legge e/o delle disposizioni aziendali, allontanando il lavoratore, qualora lo ritenga necessario, dal luogo di lavoro, nell'esercizio, secondo le proprie attribuzioni e competenze, di un funzionale potere di iniziativa.

d) Segnala tempestivamente al Dirigente prevenzionistico di riferimento ogni eventuale situazione di pericolo da lui doverosamente conoscibile, che si verifichi durante il lavoro, sospendendo, qualora lo ritenga necessario, la singola lavorazione fino alla rimozione delle cause di non sicurezza, salve le diverse disposizioni impartite dal Dirigente prevenzionistico; con facoltà nell'esercizio, secondo le proprie attribuzioni e competenze, di un funzionale potere di iniziativa, di disporre l'allontanamento dal luogo di lavoro del lavoratore o dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice o del lavoratore autonomo, che operi in difformità dalle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di uso di mezzi di protezione collettivi e dei DPI.

e) Verifichi in corso d'opera, anche su incarico dei superiori gerarchici, il possesso, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori affidati in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

LAVORATORE

1. Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

- d)** utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)** segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f)** non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)** non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h)** partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)** sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- 3.** I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2.5. MANSIONARIO AZIENDALE

Nei plessi di cui trattasi sono state individuate le seguenti mansioni come gruppo omogeneo di rischio:

- IMPIEGATO TECNICO
- ADDETTO IMPIANTO SPORTIVO

Sezione 3

INFORTUNI: DATI STATISTICI

3.1 INFORTUNI: DATI STATISTICI

3.1 INFORTUNI: DATI STATISTICI AZIENDALI

IMPORTANZA DELLE STATISTICHE SUGLI INFORTUNI

Le statistiche degli infortuni sono elementi di calcolo che permettono di verificare l'andamento infortunistico di una azienda ma per ottenere delle statistiche di infortunio omogenee e confrontabili è necessario standardizzare la metodologia di calcolo.

Tale omogeneizzazione viene ottenuta fondamentalmente attraverso due indici infortunistici: l'indice di frequenza e l'indice di gravità.

Per indice di frequenza (If) si intende il rapporto tra il numero di infortuni ed una misura dell'esposizione al rischio.

Per indice di gravità (Ig) si intende il rapporto fra la misura della durata dell'inabilità (giorni persi per infortunio) ed una misura dell'esposizione al rischio.

Le rilevazioni sistematiche sugli infortuni permettono di tracciare linee di tendenza che non possono essere attribuite a pura e semplice casualità.

L'indagine statistica sugli infortuni già avvenuti rappresenta una spia in grado di segnalare, sia pure non con l'assoluta certezza e precisione, i punti, i fattori e le circostanze di maggiore rischio per la vita e l'integrità fisica delle persone.

L'infortunio sul lavoro si determina per una causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata una inabilità temporanea o permanente che comporti l'astensione dal lavoro per più di un giorno o la morte.

“L'indice di gravità” è il rapporto tra la sommatoria di tutte le giornate perse per infortunio, in una unità presa a riferimento, e le ore lavorate dagli addetti assicurati INAIL impiegati nell'unità stessa, per 1000:

$$\boxed{\text{Ig}} = \frac{\text{n}^\circ \text{ giornate perse}}{\text{ore lavorate INAIL}} \times 1000$$

valore

Le giornate di inabilità temporanea sono quelle di calendario a partire dal primo giorno di assenza (escluso quello dell'infortunio); risultano perciò inclusi i giorni di franchigia, quelli festivi, di riposo compensativo ecc. ed eventuali altri per interruzione delle attività lavorative dell'unità presa come ri-ferimento.

“L'indice di frequenza” è il rapporto tra il numero di infortuni (con inabilità superiore ai tre giorni) occorsi in una unità presa a riferimento e le ore lavorate dagli addetti assicurati INAIL impiegati nell'unità stessa, per 1.000.000:

$$\boxed{\text{If}} = \frac{\text{n}^\circ \text{ infortuni}}{\text{ore lavorate INAIL}} \times 1.000.000$$

valore

Analisi statistica del registro infortuni intero Comune di Pescara


(analisi completa relativa agli ultimi 5 anni)

Tabella 3.1-1

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
Totali infortuni	34	19	27	31	12
gravissimi e/o mortali	/	/	/	/	/
superiore a 40 gg	8	5	6	9	/
Inferiore a 40 gg	26	14	21	22	12
Giorni persi totali	1129	740	915	1269	129
Infortuni in Itinere e/o Incidenti e/o Aggressioni	21	9	10	14	1
superiore a 40 gg	6	4	2	3	/
Inferiore a 40 gg	15	5	8	11	1
Giorni persi in Itinere e/o Incidenti	852	512	376	599	11
D.M. (*)	33.2	38.9	33.8	40.9	10.75

(*) D.M.= $\frac{\text{totale giorni persi totali}}{\text{n}^\circ \text{ infortuni}}$

ANDAMENTO DEGLI INFORTUNI




■ N° di infortuni ■ Giorni di infortuni ■ Giorni medi per infortuni

INFORTUNI DIVISI PER SERVIZI / MANSIONI

NELLA PRESENTE TABELLA SONO RIPORTATI SOLO GLI INFORTUNI AVVENUTI IN SERVIZIO, PERTANTO NON SONO EVIDENZIATI GLI INFORTUNI IN ITINERE / INCIDENTI

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
<u>Infortuni Impiegati Amm./Tecnici/Messi</u>	3	3	4	4	3
Superiore a 40 gg	1	1	2	1	/
Giorni persi	57	102	186	119	30
<u>Infortuni Operai</u>	3	3	3	10	5
Superiore a 40 gg	/	/	/	4	/
Giorni persi	43	47	37	470	48
<u>Infortuni Polizia Municipale</u>	4	3	7	2	4
Superiore a 40 gg	/	/	1	1	/
Giorni persi	37	57	135	51	51
<u>Infortuni Addetti Asili</u>	2	1	2	1	/
Superiore a 40 gg	1	/	/	/	/
Giorni persi	106	22	65	30	/
<u>Infortuni addetti Cucine</u>	1	/	1	/	/
Superiore a 40 gg		/	1	/	/
Giorni persi	26	/	116	/	/
<u>Infortuni Autisti Scuolabus</u>	1	/	/	/	/
Superiore a 40 gg	/	/	/	/	/
Giorni persi	8	/	/	/	/

ANALISI MANCATI INFORTUNI - COMUNICAZIONE NEAR MISS AL DUL



■ UFFICI

Sezione 4

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- 4.1 **PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE**
- 4.2 **MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA e la
SALUTE DEI LAVORATORI**
- 4.3 **CORRELAZIONE INDICATIVA LIVELLO DI RISCHIO E DATI DI IGIENE
INDUSTRIALE**

4.1 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE

La procedura seguita si articola nei seguenti momenti:

Individuazione dei potenziali pericoli, facendo riferimento alle usuali condizioni di lavoro, considerando eventuali ipotesi di anomalie, ragionevolmente prevedibili, al fine di ricercare i concreti livelli di rischio.

Fase	Attività	Resp.	Elementi in ingresso	Descrizione attività	Elementi in uscita
1	Individuazione e Ruoli e Responsabilità ed assegnazione e risorse	DL	Organigramma aziendale,	Individuazione degli attori che partecipano alla valutazione dei rischi e loro ruolo/mansione.	Mansionario, Anagrafica.
2	Individuazione e dei LUOGHI	DL RSPP	Planimetria dei plessi Indicazioni sulle attività svolte.	Suddivisione dell'azienda in aree con caratteristiche omogenee in funzione dell'attività..	Elenco Luoghi, Elenco Sostanze, Prodotti ed Intermedi, Elenco Attrezzature, Impianti.
3	Individuazione e dei PROCESSI	DL RSPP	Attività e ciclo produttivo	Definizione dei processi che influiscono nella gestione della sicurezza e igiene. In particolare si classificano i seguenti processi: <u>operativi o diretti</u> : comprendono le attività, prodotti, metodologie operative, effettuate direttamente dai dipendenti dell'organizzazione (lavorazioni in genere...) <u>gestionali e di supporto</u> : che comprendono le attività gestionali (progettazione, approvvigionamento, imprese esterne, fornitori, formazione...) in condizioni ordinarie, straordinari e di emergenza.	Elenco dei Processi definiti e delle attività correlate, Prima individuazione dei Gruppi Omogenei di Esposizione.
4	Identificazione e dei rischi associabili ai LUOGHI/PROCESSI individuati	DL RSPP RLS	Elenco delle attrezzature presenti. Mappatura delle relazioni luoghi – processi, Lista di riscontro dei pericoli, Indagini e dati preesistenti.	Sopralluogo e ricognizione nei luoghi e processi per l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte. Raccolta dei dati relativi a valutazioni di rischio specifiche, indagini di igiene industriale, dati infortunistici.	Individuazione dei rischi applicabili.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. IV
--	---	--------------------------------------

Fase	Attività	Resp.	Elementi in ingresso	Descrizione attività	Elementi in uscita
5	Valutazione dei RISCHI	DL RSPP MC RLS	Pericoli applicabili individuati. Schede di sicurezza delle sostanze chimiche, prodotti e caratteristiche degli intermedi. Analisi dei dati da registro degli infortuni. Eventi infortunistici accaduti, Valutazioni delle indagini di igiene ambientale e di sicurezza. Dati di bibliografia. Relazioni sanitarie.	Elaborazione della valutazione del Rischio. I risultati devono essere coerenti con le indagini specifiche disposte dalla Organizzazione indagine fonometrica, igiene industriale, microclima, ...).	Documento di valutazione rischi.
6	Individuazione e delle MANSIONI che eventualmente e espongono i lavoratori a RISCHI SPECIFICI (art. 28 comma 2 f)	DL RSPP MC RLS	Valutazione dei rischi	All'interno di tutte le schede dei Pericoli è inserita una voce non pesata che, permette di includere il Processo valutato nell'elenco delle mansioni che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento .	Report di riepilogo inserito all'interno del Documento di valutazione dei rischi.
7	Indicazione delle MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	DL RSPP RLS	Documento di valutazione dei rischi	Individuazione delle azioni di miglioramento emerse dalla valutazione dei rischi e predisposizione del piano delle azioni di miglioramento.	Definizione degli Obiettivi, Documento dei piani di azione (riduzione del Rischio).
8	Programmazione degli INTERVENTI	DL	Documento dei piani di azione	Individuazione delle figure responsabili per l'attuazione degli interventi, verifica delle fonti disponibili, modalità e tempi di attuazione programma degli interventi in funzione del livello di Rischio in generale e nello specifiche delle singole gravità e probabilità determinate.	Documento di programmazione.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. IV
--	---	--------------------------------------

Le ipotesi di intervento per la riduzione - limitazione dei rischi, sviluppate in funzione:

- della probabilità del verificarsi della situazione di pericolo;
- della limitazione del contatto uomo – pericolo;
- del contenimento del danno probabile;
- del tipo di “barriera” da utilizzare per contenere il danno e che potrà essere di tipo:
 - passiva;
 - attiva;
 - organizzativa/procedurale

L’organizzazione per la gestione del rischio residuo, comprendente le azioni di:

- informazione sui rischi esistenti;
- formazione sul comportamento da tenere in caso di pericolo;
- istruzione per gli interventi necessari per la messa in sicurezza di attrezzature e impianti in caso di anomalie;
- identificazione e scelta di progetti alternativi intrinsecamente meno pericolosi;
- istruzione adeguata ed addestramento per i primi interventi di emergenza;
- piani di manutenzione preventiva e periodica;
- procedure di sicurezza.

Articolazione in fasi della valutazione

- raccolta ed esame di tutte le informazioni di base necessarie, sul luogo di lavoro, per l’identificazione dei pericoli e la Valutazione dei Rischi;
- verifica della avvenuta attuazione delle misure correttive individuate in fase di prima stesura;
- monitoraggio sulla attuazione delle disposizioni e delle procedure impartite;
- analisi dei pericoli e dei rischi articolati secondo le seguenti identificazioni:
 - cause di pericolo legate alle caratteristiche dei luoghi;
 - cause di pericolo legate all’utilizzo di macchine, utensili ed attrezzature;
 - rischi e conseguenze;
 - valutazione della criticità del rischio;
 - individuazione degli interventi di miglioramento e dei relativi programmi di attuazione.
- La metodologia seguita per la Valutazione dei Rischi e per l’individuazione degli interventi ha assunto come riferimento tutta la normativa applicabile ad oggi.

4.2 MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI**Modello utilizzato (D.lgs. 81/08 art. 28 comma a)**

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura antinfortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero i danni o le menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di varia natura (meccanica, elettrica, chimica, termica ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l'ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature utilizzate, le modalità operative, l'organizzazione del lavoro, ecc.

Il conseguente **potenziale IR** (INDICE di RISCHIO) è stato calcolato prendendo in considerazione gli indici della *probabilità (P)* e della *gravità del danno(D)*:

$$IR = P \times D$$

Assegnazione dell'indice di probabilità (P)

Per assegnare, ad ogni singola attività valutata, un attendibile indice di probabilità di accadimento dell'evento dannoso, sono state osservate le relative modalità operative e si è tenuto conto de:

- a) L'organizzazione del lavoro;
- b) L'esperienza/la professionalità dell'addetto alla mansione specifica;
- c) La verifica del livello di sicurezza delle macchine/attrezzature;
- d) L'ergonomia della postazione di lavoro;
- e) L'adozione di attrezzature e/o misure specifiche di sicurezza;
- f) La durata prevista della lavorazione e la sua frequenza;
- g) Disponibilità/consultabilità del libretto di uso e manutenzione dell'attrezzatura;
- h) La formazione e l'informazione specifica ricevuta dagli addetti;
- i) La presenza di specifiche procedure di sicurezza;
- j) La dotazione ed il corretto uso di DPI idonei;
- k) L'analisi del registro degli infortuni;
- l) Protezione contro le cadute nel vuoto in prossimità del posto di lavoro;
- m) La presenza di segnaletica di sicurezza orizzontale e verticale;
- n) La presenza di idonea cartellonistica di sicurezza;

N.B.: Nelle schede seguenti riferite alla **“VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E SALUTE”** il valore di **PROBABILITA'** è stato assegnato tenuto conto del rispetto da parte degli operatori degli interventi prevenzionistici **INDIVIDUATI ed INTRODOTTI dall'azienda.**

Assegnazione dell'indice di probabilità (P)

La seguente tabella assegna una corrispondenza tra la probabilità di accadimento del danno ed il suo indice:

Valore	Livello	Definizione/criteri
4	Altamente probabile	<ul style="list-style-type: none"> • Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore.
3	Probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. • E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa.
2	Poco probabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1	Improbabile	<ul style="list-style-type: none"> • La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti • Non sono noti episodi già verificatisi • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Assegnazione dell'indice di danno (D)

La seguente tabella mette in relazione l'indice di danno con la presunta stima della gravità del possibile danno atteso:

Valore	Livello	Definizione/criteri
4	Gravissimo	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
3	Grave	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
2	Medio	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
1	Lieve	<ul style="list-style-type: none">• Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula

$$IR = P \times D$$

La formula è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo di Fig. 2 avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi .




Fig. 2 : Esempio di matrice dell' Indice di Rischio


I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile) con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi (vedi Tabella A):

Tabella A

<i>IR =P X D</i>	Priorità	<i>Azioni</i>
1	trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2-3	lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti.
4	elevato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo.
6-8	grave	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore
>9	Molto grave	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il periodo e comunque ridurre il rischio ad un criticità inferiore

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO → $IR = P \times G$



IR = INDICE DI RISCHIO
P = PROBABILITÀ
G = GRAVITÀ

La prevenzione opera principalmente sulla **PROBABILITÀ**

La protezione opera principalmente sulla **GRAVITÀ**

a = situazione al momento considerato

b = trend migliorativo atteso a seguito degli interventi

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E' QUELLO DI PERMETTERE DI INDIVIDUARE LE ATTIVITA' O MANSIONI LAVORATIVE CON POTENZIALI RISCHI ELEVATI (**AREA RISCHIO NON ACCETTABILE**) PER INTERVENIRE IN MANIERA *TECNICA*, *FORMATIVA*, *ORGANIZZATIVA* AL FINE DI RIDURRE L' ENTITA' DEL DANNO ATTESO - STIMATO ENTRO VALORI OGGETTIVAMENTE CONSIDERATI ACCETTABILI (**AREA RISCHIO ACCETTABILE**)

4.3 CORRELAZIONE INDICATIVA LIVELLO DI RISCHIO E DATI DI IGIENE INDUSTRIALE

5 PERICOLO	TRASCURABILE	LIEVE	ELEVATO	GRAVE	MOLTO GRAVE
Amianto	assente	< 0,1 fibre/centimetrocubo	>a 0,1 fibre/centimetrocubo		
Agenti biologici	assente	Valori di IR da 1 -16 o Agente biologico di gruppo 1	Valori di IR da 18-32 o Agente biologico di gruppo 2	Valori di IR da 36-48 o Agente biologico di gruppo 3	Valori ≥64 o Agente biologico di gruppo 4
Campi elettromagnetici (rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo IV)	Campo Elettrico inferiore del 50% del Valore Limite di Azione; Induzione Magnetica inferiore del 50% del Valore Limite di Azione	Campo Elettrico inferiore del 30% del Valore Limite di Azione; Induzione Magnetica inferiore del 30% del Valore Limite di Azione	Campo Elettrico inferiore del 20% del Valore Limite di Azione; Induzione Magnetica inferiore del 20 % del Valore Limite di Azione	Campo Elettrico superiore al Valore Limite di Azione; Induzione Magnetica superiore al Valore Limite di Azione	Campo Elettrico superiore del 10% del Valore Limite di Azione; Induzione Magnetica superiore del 10% del Valore Limite di Azione
Rischio Chimico	assente	Irrilevante per la salute	Rischio non irrilevante modesto e Rischio non irrilevante medio	Rischio non irrilevante alto	Rischio non irrilevante molto alto
Rischio Cancerogeno e Mutageno	Assente	NC	NC	Cancerogeni categoria 2 e Mutageni categoria 2	Cancerogeni categoria 1 (1A e 1B) e Mutageni categoria 1 (1A e 1B)

PERICOLO	TRASCURABILE	LIEVE	ELEVATO	GRAVE	MOLTO GRAVE
Ergonomia atti ripetuti (Check list/ OCRA)	assente	Indice Check List OCRA fino a 7,5 Indice OCRA fino a 2,2	Indice Check List OCRA da 7,6 a 14 e Indice OCRA da 2,3 a 4,4	Indice Check List da 14,1 a 22,5 Indice OCRA da 4,4 a 9,00	Indice Check List OCRA > 22,5 Indice OCRA > 9
Ergonomia movimentazione manuale dei carichi (rif. norma ISO 11228 – 1)	assente	IR < 0,75	0,75 <= IR < 1	1,01 <= IR < 1,2	IR > 1,2
Ergonomia e movimentazione manuale dei carichi: traino-spinta (rif. norma ISO 11228 - 2)	assente	IR < 0,75	0,75 <= IR < 1	1,01 <= IR < 1,2	IR > 1,2
Rumore (rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo II)	Lex 8h < 80 dBA		Lex,8h > 80 dBA e fino a 85 dBA	Lex,8h compreso fra 85 dBA e 87 dBA	Lex,8h superiore ad 87 dBA
Radiazioni ionizzanti (rif. D.lgs 230 art. 68 del 1995) la classificazione è a cura dell'Esperto Qualificato	Dose Espositiva (efficace ed equivalente) inferiore del 15% dei valori di riferimento (Lavoratori esposti di categoria A o B o lavoratori non esposti /popolazione)	Dose Espositiva (efficace ed equivalente) inferiore del 5% dei valori di riferimento (Lavoratori esposti di categoria A o B o lavoratori non esposti /popolazione)	Dose Espositiva (efficace ed equivalente) inferiore ai valori di riferimento (Lavoratori esposti di categoria A o B o lavoratori non esposti / popolazione)	Dose Espositiva (efficace ed equivalente) superiore dei valori di riferimento (Lavoratori esposti di categoria A o B o lavoratori non esposti / popolazione)	Dose Espositiva (efficace ed equivalente) superiore del 10% dei valori di riferimento (Lavoratori esposti di categoria A o B o lavoratori non esposti / popolazione)

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. IV
--	---	--

PERICOLO	TRASCURABILE	LIEVE	ELEVATO	GRAVE	MOLTO GRAVE
Radon Livello di esposizione annuale (rif. D.lgs 26 maggio 2000 n.241) - Livello di Azione (500 Bq/m ³)	assente	Concentrazione inferiore al 50% del Livello di Azione	Concentrazione compresa fra il 50% ed l'80% del Livello di Azione	Concentrazione compresa fra l'80% ed il 100% del Livello di Azione (400-500 Bq/m ³)	Concentrazione maggiore del Livello di Azione
Radiazioni Ottiche artificiali non coerenti (Titolo VIII capo V del D.Lgs 81.08)	assente	Il valore riscontrato è < al 50% del valore limite di esposizione	Il valore riscontrato è ≥ 50% e < al 100 % del valore limite di esposizione	Il valore riscontrato è ≥ 100 % e < al 200% del valore limite di esposizione	Il valore riscontrato è ≥ 200% del valore limite di esposizione
Radiazioni Ottiche coerenti (Titolo VIII capo V del D.Lgs 81.08)	assente	Laser classe 1	Laser classe 2	Laser classe 3A e 3B	Laser classe 4
Vibrazioni meccaniche - Corpo Intero (rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo III) Esp. Giornaliera A(8)	assente	A (8) < 0,5 m/s ²	0,5 < A(8) < 1 m/s ²	A(8) > 1 m/s ²	
Vibrazioni meccaniche – Sistema Mano Braccio (rif. D.Lgs. 81/08, Titolo VIII capo III) Esp. Giornaliera A(8)	assente	A(8) < 2,5 m/s ²	2,5 < A(8) < 5 m/s ²	A(8) > 5 m/s ²	

CORRELAZIONE A QUESTO DOCUMENTO DETTATO DALLE CRITICITÀ RISCONTRATE

ANTINCENDIO	/	Attività non soggetta a CPI	Attività soggetta a CPI Rischio medio	Attività soggetta a CPI Rischio alto	Attività soggetta a CPI Rischio alto con elevato affollamento
RISCHIO ESPLOSIONE	Punteggio valutazione 0	ATEX zona sicura 1 ≤IR <15	ATEX Z2/Z22 15 ≤IR <22	ATEX Z1/Z21 22 ≤IR <29	ATEX Z0/Z20 29 ≤IR <36
RISCHIO SISMICO	/	IR BASSO	IR MODERATO		IR ELEVATO
LAVORI SU COPERTURE	/	IR BASSO	IR MODERATO		IR ELEVATO

Sezione 5

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

- 5.1 **DESCRIZIONE AREE DI LAVORO E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI**
- 5.2 **LUOGHI DI LAVORO**
- 5.3 **RISCHIO SISMICO**
- 5.4 **LAVORI IN COPERTURA**
- 5.5 **SPAZI CONFINATI**
- 5.6 **ANALISI RISCHI SPECIFICI**
- 5.7 **RISCHI PARTICOLARI**
- 5.8 **SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**
- 5.9 **DOTAZIONE DPI**

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	---

5.1 DESCRIZIONE AREE DI LAVORO E IDENTIFICAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI

Questa breve descrizione ha lo scopo di evidenziare le criticità dei luoghi di lavoro, gli spazi di lavoro ed i rischi individuati nelle varie fasi del ciclo produttivo. I rischi verranno valutati nelle schede elaborate in questa sezione.

5.2 LUOGHI DI LAVORO

I luoghi di lavoro a cui si fa riferimento sono gli uffici – magazzini e depositi ubicati presso lo Stadio Adriatico e l'ufficio ubicato presso il Complesso Sportivo "ex Gesuiti" in Via Maestri del lavoro.

5.3 RISCHIO SISMICO

Per la valutazione di questo tipo di rischio, si deve far riferimento all'analisi dei seguenti parametri:

- Anno di costruzione
- Progetto strutturale
- Certificazione varia (agibilità, collaudo statico, ecc.)
- Varianti al progetto
- Stato dell'edificio

Analisi dei fattori di rischio:

FATTORE DI RISCHIO	STATO
Anno di costruzione	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Recente o post classificazione sismica</i>➤ <i>Pre classificazione sismica</i>
Progetto strutturale	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Presente</i>➤ <i>Non presente</i>
Certificato di agibilità	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Presente</i>➤ <i>Non presente</i>
Collaudo statico	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Presente</i>➤ <i>Non presente</i>
Varianti sostanziali/non sostanziali relative certificazioni	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Presente con certificazioni</i>➤ <i>Presente senza certificazioni</i>➤ <i>Non presente</i>
Presenza di lesioni e/o fessurazioni evidenti e/o infiltrazioni	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Presenti</i>➤ <i>Non presenti</i>
Stato generale dell'edificio	<ul style="list-style-type: none">➤ <i>Buono</i>➤ <i>Mediocre</i>➤ <i>Insufficiente</i>

I fattori di rischio sopra citati risultano ancora in fase di acquisizione al momento della presente valutazione dei rischi.

Sintesi della Valutazione:

RISCHIO BASSO	<ul style="list-style-type: none">➤ anno di costruzione recente o post-classificazione sismica;➤ interventi di consolidamento sismico (miglioramento o adeguamento) recenti;➤ documentazione di progetto completa;➤ stato di conservazione dell'edificio buono
----------------------	---

RISCHIO MODERATO	<ul style="list-style-type: none">➤ anno di costruzione pre-classificazione sismica;➤ interventi di manutenzione (riparazione locale) recenti;➤ documentazione di progetto incompleta;➤ stato di conservazione dell'edificio sufficiente o discreto
-------------------------	--

RISCHIO ELEVATO	<ul style="list-style-type: none">➤ Anno di costruzione pre-classificazione sismica;➤ documentazione di progetto assente;➤ stato di conservazione dell'edificio mediocre;➤ nessun intervento di manutenzione recente
------------------------	---

La presenza di uno solo dei parametri a maggior rischio fa ricollocare il rischio nella fascia più alta

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	---

5.4 LAVORI IN COPERTURA

La classificazione di una copertura, ai fini di un programmazione dei lavori in sicurezza, non è semplice e deve considerare necessariamente la sovrapposizione di diversi fattori riguardanti, ad esempio:

- l'inclinazione;
- la praticabilità della copertura (fragilità);
- le protezioni dei bordi perimetrali;
- l'interferenza da o verso le zone perimetrali;
- la geometria;
- l'accesso dall'interno o dall'esterno;
- la dislocazione degli elementi strutturali; ecc.

La classificazione per la sua completezza non può essere legata ad un solo fattore.

La classificazione, derivata da una corretta e completa impostazione della valutazione dei rischi, conduce alla individuazione di misure adeguate di protezione collettiva e/o di adeguati sistemi di ancoraggio contro le cadute dall'alto e/o idonei sistemi di accesso e di percorso.

Copertura orizzontale o inclinata (pendenza)

Superficie di lavoro orizzontale: superficie in cui il lavoratore, in piedi o camminando in ogni direzione su di essa, non è soggetto al rischio di scivolamento e/o di rotolamento, mantenendo l'equilibrio nella posizione iniziale.

Superficie di lavoro a debole pendenza: superficie in cui il lavoratore, in piedi o camminando in ogni direzione su di essa, pur potendo mantenere l'equilibrio della posizione iniziale, è soggetto ad un rischio lieve di scivolamento, di rotolamento.

Superficie di lavoro a forte pendenza: superficie in cui il lavoratore pur potendo stare in piedi o camminare in ogni direzione su di essa è soggetto ad un rischio elevato di scivolamento, di rotolamento.

Superficie di lavoro a fortissima pendenza: superficie in cui il lavoratore non può stare in piedi o camminare in ogni direzione su di essa senza scivolare, rotolare.

Le coperture con pendenza variabile lungo il loro sviluppo (per esempio coperture a volta o poligonali, ecc.) sono assimilabili, per tratti, ai tipi precedenti in funzione delle singole pendenze.

Per semplicità di schematizzazione, distinguiamo le coperture solo come orizzontali ed inclinate, lasciando poi al datore di lavoro, in base alla situazione specifica, individuare tutti quei fattori utili a determinare le protezioni idonee.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	---

Copertura praticabile e non praticabile

- **Copertura praticabile:**

Copertura sulla quale è possibile l'accesso ed il transito di persone, anche con attrezzature portatili, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, in quanto non sussistono rischi di caduta di persone e/o di cose dall'alto, né rischi di scivolamento in condizioni normali (UNI 8088).

- **Copertura non praticabile:**

Copertura sulla quale non è possibile l'accesso ed il transito di persone, senza predisposizione di particolari mezzi e/o misure di sicurezza, contro il pericolo di caduta di persone e/o di cose dall'alto e contro i rischi di scivolamento (UNI 8088).

In aggiunta a quanto sopra, per quanto concerne la praticabilità, in relazione ai carichi di esercizio applicabili alle coperture (copertura portante), riferirsi al D.M. 14.01.2008 (Norme tecniche per le costruzioni) tabella 3.1. II.

Copertura con protezione dei bordi e senza protezione dei bordi

- **Copertura con protezione dei bordi**

Copertura che presenta un idoneo sistema di protezione perimetrale permanente dei bordi dell'edificio, sia esterno che interno (edificio a corte o a chiostro).

- **Copertura senza protezione dei bordi**

Copertura che non presenta un idoneo sistema di protezione perimetrale permanente dei bordi dell'edificio sia esterno che interno.

Copertura isolata e non isolata

- **Copertura isolata**

Copertura che non è influenzata e/o che non influenza le zone perimetrali

- **Copertura non isolata**

Copertura che può essere influenzata e/o che influenza le zone perimetrali

Analisi dei fattori di rischio:

FATTORE DI RISCHIO	STATO
Praticabilità della copertura (fragilità)	<input type="checkbox"/> Praticabile <input type="checkbox"/> Non praticabile
Inclinazione	<input type="checkbox"/> Superficie di lavoro orizzontale <input type="checkbox"/> Superficie di lavoro a debole pendenza <input type="checkbox"/> Superficie di lavoro a forte pendenza <input type="checkbox"/> Superficie di lavoro a fortissima pendenza
Protezioni dei bordi perimetrali	<input type="checkbox"/> Con protezione <input type="checkbox"/> Senza protezione
Interferenza da o verso le zone perimetrali	<input type="checkbox"/> Isolata <input type="checkbox"/> Non isolata
Accesso dall'interno o dall'esterno	<input type="checkbox"/> Interno <input type="checkbox"/> Esterno
Presenza ed applicazione di procedura specifica che regola l'accesso a tali luoghi	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

I fattori di rischio sopra citati risultano ancora in fase di acquisizione al momento della presente valutazione dei rischi.

Sintesi della Valutazione:

RISCHIO BASSO

- Copertura praticabile
- Inclinazione orizzontale o a debole pendenza
- Copertura con protezioni laterali
- Copertura isolata
- Accesso interno
- Presenza di procedura

RISCHIO MEDIO

- Copertura praticabile
- Inclinazione di lavoro a forte pendenza
- Copertura con protezioni laterali
- Copertura isolata
- Accesso interno e/o esterno con scale a norma
- Presenza di procedura

RISCHIO ELEVATO

- Copertura non praticabile
- Inclinazione di lavoro a fortissima pendenza
- Senza protezioni
- Copertura isolata e/o non isolata
- Accesso esterno non conforme
- Assenza di procedura

La presenza di uno solo dei parametri a maggior rischio copertura non praticabile, forte pendenza, mancanza di protezione, mancanza di accessi sicuri , mancanza di procedura fa ricollocare il rischio nella fascia più alta

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

5.5 SPAZI CONFINATI

Nella sede in oggetto non sono presenti spazi confinati.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

5.6 ANALISI RISCHI SPECIFICI

AGENTI BIOLOGICI

All'interno del Servizio non si svolgono attività che comportino l'uso deliberato di agenti biologici. In linea generale le lavorazioni effettuate non espongono in modo sistematico ed abituale il personale ai rischi connessi con la manipolazione degli agenti biologici compresi nell'elenco dell'allegato XLVI del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'esposizione ad agenti biologici è del tutto occasionale, comune a quella di qualsiasi luogo ad utilizzo collettivo.

Il personale a maggior rischio risulta essere quello a contatto con il pubblico.

La possibile accidentale esposizione agli agenti biologici deriva esclusivamente dallo stato di pulizia ed igiene dei locali e dalla condivisione degli stessi da parte del personale, nonché la presenza di impianti di condizionamento con possibile esposizione a Legionella.

Il rischio risulta essere lieve e comunque è strettamente dipendente dal livello di igiene e di pulizia che è mantenuto nei suddetti locali.

Esiste un programma preciso e vincolante di pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici e degli altri locali eseguito da Ditta esterna.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	All'interno dell'attività generale di formazione e informazione, specifica attività tesa a sensibilizzare il personale sui pericoli ed i criteri igienici di prevenzione da adottare ed al mantenimento delle condizioni di igiene dei locali di lavoro.
DPI	Non necessari - consigliabile la disponibilità in sede di guanti monouso da usare in caso di necessità
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> • programma di pulizia periodica e disinfezione periodica accurata di tutti gli ambienti; • dotazione dei servizi igienici di materiale di consumo monouso;

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

AGENTI CHIMICI

I prodotti chimici presenti nella sede appartengono alla categoria dei preparati; sono per lo più prodotti di pulizia e di disinfezione, tipo tensioattivi, detersivi ecc. di uso normale nella attività domestica che tuttavia sono utilizzati esclusivamente dal personale della Ditta appaltatrice del Servizio di pulizia.

I dipendenti comunali eseguono mansioni a carattere impiegatizio e non fanno uso di queste sostanze/preparati.

Le schede di sicurezza degli stessi, che possono aiutare nella ottimizzazione dell'uso e nella prevenzione sanitaria anche per far fronte a possibili casi di ipersensibilità al prodotto, sono acquisite dall'impresa appaltatrice in osservanza alla Dichiarazione di Ottemperanza, effettuata in sede di aggiudicazione circa l'assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

I prodotti di consumo dei macchinari per l'ufficio come i toner per le fotocopiatrici e gli inchiostri delle stampanti, con i quali è possibile venire in contatto durante le operazioni di manutenzione ordinaria delle stesse e quei prodotti di cancelleria come colle, correttori, pennarelli indelebili, ecc., che possono, come indicato sugli stessi risultare tossici per contatto, inalazione e ingestione, sono utilizzati in maniera consona ed adeguata.

La valutazione del rischio di esposizione ad agenti chimici è stata redatta ai sensi dell'art. 223, Capo I, Titolo IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Dalla valutazione effettuata si giunge alla formulazione - da parte del Datore di Lavoro - di un giudizio qualitativo che permette di classificare il rischio da esposizione agli agenti chimici come segue:

Rischio di esposizione	Riferimento normativo	Obblighi
BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA SALUTE	D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 224 comma 2	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei rischi • Misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi • Informazione e formazione • Divieti • Consultazione e partecipazione dei lavoratori
NON TRASCURABILE	D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 art. 224 comma 2	<ul style="list-style-type: none"> • Valutazione dei rischi • Misure ed i principi generali per la prevenzione dei rischi • Misure specifiche di protezione e prevenzione • Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze • Informazione e formazione • Divieti • Sorveglianza sanitaria • Cartelle sanitarie e di rischio • Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il giudizio conclusivo della valutazione dovuto all'esposizione ad agenti chimici deve tener conto sia del contributo al rischio sulla salute che di quello per la sicurezza: è sufficiente che risulti un livello non irrilevante per uno dei due contributi affinché il giudizio globale risulti essere NON TRASCURABILE. In questo caso si procede con l'attuazione degli interventi previsti secondo le tempistiche previste nella tabella seguente e si devono applicare le misure di tutela specifiche di prevenzione e protezione previste nell'articolo 225:

CLASSI DI RISCHIO		MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute	TRASCURABILE	Non necessarie (sono comunque necessarie le misure generali per la prevenzione dei rischi, art. 224)
	NON TRASCURABILE	
	LIEVE	Opportune a medio termine
	ELEVATO	Opportune a breve termine ma necessarie a medio termine
	GRAVE	Indispensabili a breve termine
	MOLTO GRAVI	Urgenti

Per le attività oggetto della valutazione il rischio risulta essere **BASSO per la sicurezza e IRRILEVANTE per la salute** quindi:

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori
DPI	Verifica disponibilità guanti monouso per cambio toner
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> • Verifica costante circa la necessità di limitare allo stretto necessario il quantitativo dei prodotti chimici stoccati in sede; • Tenere sotto controllo il rispetto delle modalità di stoccaggio indicate dal fornitore.

AMIANTO

Non risulta la presenza di amianto.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata.
informazione e formazione	Non necessaria
DPI	Attualmente non necessari
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> • Attualmente non necessari

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

ATTREZZATURE DI LAVORO.

Tutte le attrezzature in uso sono dotate di marcatura CE.

All'atto dell'acquisto viene verificata la rispondenza alle norme di sicurezza delle attrezzature in dotazione.

Le attrezzature utilizzate nello svolgimento delle attività di ufficio sono catalogabili in manuali ed alimentate da energia elettrica di rete. L'uso di attrezzi a lama come forbici, cutter o taglierine da tavolo deve essere eseguito con le precauzioni e cautele da adottare correntemente. Gli eventuali rischi sono da ascrivere alla mancanza di accortezze da adottare usualmente nell'utilizzo di queste attrezzature.

I fotocopiatori in dotazione al Servizio sono dotati di marchio CE.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori; Presa visione da parte del personale delle indicazioni d'uso fornite direttamente dalle case produttrici delle attrezzature.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> Attuare il programma di manutenzione periodica di tutte le attrezzature (secondo le indicazioni del costruttore). Le parti elettriche di tutte le attrezzature di lavoro devono risultare inaccessibili o in perfetta efficienza, senza parti scoperte, conduttori staccati o sbucciati ecc.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

Attività soggetta al controllo dei VV.F.

Nella sede esiste un Piano di Evacuazione con planimetrie collocate sulle pareti dei corridoi dei vari piani, con l'indicazione delle vie di fuga per ripartire il deflusso delle persone, presenti all'interno dell'edificio, verso le uscite all'esterno della sede.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Corsi per gli Addetti all'Emergenza. Informazione relativa al piano di evacuazione. Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> definire le azioni di comportamento che tutti i presenti nella sede, dipendenti e non sono tenuti ad attuare; definire e mettere in atto il Programma di Controllo per garantire che le azioni comportamentali di prevenzione vengano sistematicamente e correttamente attuate. istituire il Registro Controlli ed Interventi, in cui vengano annotati i controlli svolti e gli interventi di ripristino delle anomalie rilevate. effettuare esercitazioni pratiche periodiche in loco con gli Addetti Emergenza della sede, simulando ciascuna delle potenziali situazioni di emergenza e di evacuazione. Effettuare l'aggiornamento formativo periodico per

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

	<p>gli addetti alla squadra d'emergenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare la simulazione della evacuazione di tutti i presenti nella sede, secondo i criteri stabiliti dal D M 10.3.98. • divieto di utilizzo di stufe, fornelli, apparecchi di cottura portatili sia a fiamma libera che elettrici, combustibili liquidi e gassosi di qualsiasi genere.
--	--

VALUTAZIONE RISCHIO ESPLOSIONE

Relazione e misure preventive

L'attività svolta nei locali della sede non prevede la presenza di atmosfere esplosive durante le normali attività svolte nei luoghi di lavoro;

L'impianto di riscaldamento è collegato alla rete pubblica.

L'accesso all'interno dei locali tecnici è demandata alle persone autorizzate.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	al momento non segnalate
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Disposizione di Servizio per inibire ai dipendenti l'accesso in tutti i locali tecnici.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.

La movimentazione manuale dei carichi si concretizza nella necessità di movimentare, stoccare, dossier e faldoni, che tuttavia non superano il peso di 2 - 3 Kg.

L'entità del carico, la frequenza della movimentazione, la gestualità fanno ritenere il rischio trascurabile.

A livello precauzionale può risultare utile fornire a tutti i lavoratori un'informazione generale sulla corretta movimentazione dei carichi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

RADIAZIONI IONIZZANTI

Non viene fatto uso di attrezzature comportanti questo rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari

RADIAZIONI NON IONIZZANTI/CAMPI ELETTROMAGNETICI

Le potenziali situazioni di pericolo riscontrarsi in luoghi di lavoro posti nelle vicinanze di elettrodotti, di trasmettitori/ripetitori radio/TV di antenne telefoniche.

Alla luce delle attuali conoscenze non si evidenziano sorgenti di radiazioni non ionizzanti che possano costituire un pericolo diverso da quello a cui si è esposti nella vita normale, dovute principalmente alla presenza di campi elettromagnetici a bassa frequenza (50 Hz).

Non si utilizzano apparati a microonde, apparati emettitori di radiazioni UV o emettitori di radiazioni infrarosse.

Le fotocopiatrici sono di tipo normale e nelle normali condizioni di uso non comportano rischi di irraggiamento per gli addetti.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari

RUMORE

Addetto Impianto Sportivo

Il rumore risulta essere compreso nella fascia Lex,8h 80 dBA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari

VIBRAZIONI

Il Titolo VIII Capo III prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche, come previsto in attuazione della direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni).

Le vibrazioni meccaniche sono suddivise in due categorie: le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e quelle trasmesse al corpo intero. Sono specificati quali sono i valori limite di esposizione e i valori d'azione giornalieri normalizzati a un periodo di riferimento di 8 ore. Sono quindi ribaditi gli obblighi del datore di lavoro in termini di misurazione e valutazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui sono esposti i lavoratori.

I valori limite di esposizione alle vibrazioni sono:

A cura del Servizio Datore Unico di Lavoro	Pag. 15
--	---------

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

- per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), il valore limite di esposizione giornaliero è fissato a 5 m/s², mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s²; il valore d'azione giornaliero che fa scattare l'azione è stabilito a 2,5 m/s², entrambi normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore;

- per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV), il valore limite di esposizione giornaliero è fissato in 1,0 m/s² (tale valore è stato ridotto rispetto al precedente D.Lgs. 187/05) mentre il valore d'azione giornaliero è stabilito a 0,5 m/s², entrambi normalizzati ad un periodo di riferimento di 8 ore.

Ne consegue che nella sede non sono presenti attività che comportino l'esposizione temporale significativa a rischio vibrazioni.

Addetto Impianto Sportivo

Tenendo conto che le attrezzature impiegate sono quelle elencate nell'analisi del rumore, si evidenzia che il rischio vibrazioni risulta essere:

- Sistema mano braccia: A(8) < 2,5 m/s²

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

Nella sede non sono presenti fonti di radiazioni ottiche artificiali

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari

RISCHIO ELETTRICO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> • periodica informazione e formazione a tutti i lavoratori sulla corretta postura da tenere e sul corretto posizionamento della postazione rispetto alla luce naturale.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> • raccogliere e fascettare eventuali i cavi dei PC. • monitorare dal punto di vista ergonomico il corretto posizionamento delle postazioni.
Note:	
Stadio Adriatico : <ul style="list-style-type: none"> • Presenza dichiarazioni di conformità impianto elettrico e termico D.M. 37/08. • Presenza documentazione verifiche periodiche impianti di terra e scariche atmosferiche Complesso Sportivo Ex Gesuiti: <ul style="list-style-type: none"> • Presenza dichiarazioni di conformità impianto elettrico e termico D.M. 37/08. • Presenza documentazione verifiche periodiche impianti di terra e scariche atmosferiche 	

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

--

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

VIDEOTERMINALI

Negli uffici della sede sono presenti postazioni VDT, i cui i utilizzatori rientrano nei protocolli di sorveglianza sanitaria definiti dal Medico Competente e, pertanto, sono periodicamente avviati a sorveglianza sanitaria; Dal punto di vista dell'ergonomia del posto di lavoro VDT, pur essendo stati forniti arredi adeguati, non sempre la postazione risulta ottimale così come definita nell'opuscolo formativo informativo distribuito ai lavoratori.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> periodica informazione e formazione a tutti i lavoratori sulla corretta postura da tenere e sul corretto posizionamento della postazione rispetto alla luce naturale.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> raccogliere e fascettare eventuali i cavi dei PC. monitorare dal punto di vista ergonomico il corretto posizionamento delle postazioni.

FUMO PASSIVO

Il fumo passivo è stato classificato come cancerogeno di Gruppo I nella monografia IARC (Internacional Agency for Research on Cancer) volume 83, sulla valutazione del rischio da agenti cancerogeni per l'essere umano. Come noto, IARC è un organismo che opera all'interno dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con il compito di effettuare ricerche per il controllo del cancro.

Per quanto sopra, il fumo di sigaretta (o altri derivati dal tabacco) rientra tra gli "agenti chimici pericolosi" definiti all'art. 222 comma 1, lett. b) del D. Lgs. 81/08. Pertanto, la tutela dei dipendenti dalla esposizione al fumo passivo e dai rischi del fumo attivo che, nei luoghi di lavoro, può generare esposizione a fumo passivo, rientra fra gli obblighi che lo stesso D. Lgs. impone in capo al Datore di Lavoro.

La Legge 16 gennaio 2003 n. 3 impone il divieto di fumare in tutti i luoghi chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e a quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati. I requisiti tecnici di questi ultimi sono definiti dal DPCM del 23 dicembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003.

Valutato quanto sopra, SI è disposto il divieto di fumare in tutti i locali comunali.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> informazione dei dipendenti mediante la consegna, con firma per ricevuta, di un opuscolo informativo sui danni del fumo attivo e sui rischi da esposizione al fumo passivo, alla quale potranno fare seguito altre iniziative formative.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	<ul style="list-style-type: none"> imposizione del divieto di fumare in tutti i locali della sede; apposizione dei cartelli di divieto, conformi a quanto previsto dal DPCM del 23 dicembre 2003; Individuazione formale dell'incaricato alla vigilanza, accertamento e contestazione delle infrazioni.

STRESS LAVORO CORRELATO

I dati relativi ai fattori di rischio per lo stress lavoro correlato risultano ancora in fase di acquisizione al momento della presente valutazione dei rischi.

VALUTAZIONE DEI PROBLEMI ALCOLCORRELATI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(Legge 125/2001 e Provvedimento del 16/03/2006 - G.U. n. 75 del 30/03/2006).

Il consumo e l'abuso di alcolici rappresentano una fonte di rischio per la salute individuale e per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, in regime di sicurezza.

I rischi legati alle abitudini al bere e le possibili conseguenze che ne derivano possono coinvolgere, oltre chi consuma alcol, i colleghi di lavoro, la famiglia o altre persone. Queste conseguenze possono ripercuotersi anche su coloro che, per abitudine o scelta, non bevono. E' il caso di incidenti stradali, incidenti sul lavoro, degli episodi di violenza o di criminalità, che sono effettuati sotto l'effetto dell'alcol da bevitori che consumano secondo modalità considerate erroneamente normali.

La normativa vieta la somministrazione ed il consumo di bevande alcoliche negli ambienti di lavoro per alcune categorie individuate dal Provvedimento del 16/03/2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 75 del 30/03/2006).

Con Comunicazione di Servizio n. 10 del 04/12/2007 prot. 14203 del Settore Sistema Sicurezza e Pronto Intervento, sono stati forniti gli strumenti per effettuare l'attività di informazione e di sensibilizzazione rispetto al problema, mediante la distribuzione di un opuscolo informativo elaborato dai Medici Competenti.

Inoltre pur considerando che nella sede è presente personale addetto alla guida di autoveicoli comunali e quindi rientrante fra quelle indicate nel Provvedimento suddetto, si ritiene di poter considerare trascurabile il rischio infortuni per gli effetti derivanti da eventuale assunzione di sostanze alcoliche nei luoghi di lavoro.

Il Medico Competente, nel corso della sua attività di sorveglianza sanitaria preventiva, periodiche o su richiesta del lavoratore, potrà comunque introdurre controlli alcolimetrici per le categorie di lavoratori suindicate.

Inoltre, il sospetto di ebbrezza alcolica da parte del Datore di Lavoro potrà essere gestito con l'invio dell'interessato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 300/70 (statuto dei lavoratori), alla Commissione Medica di Verifica, alla quale dovrà necessariamente prendere parte un Medico del Lavoro (come indicato dall'art. 15 della Legge 125/2001).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	verifica periodica sulla concreta osservanza del divieto di consumo di bevande alcoliche e superalcoliche durante l'orario di lavoro, anche mediante la sensibilizzazione e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti sul fatto che, di fronte a stati acuti di ubriachezza o abuso di alcol, è utile che i lavoratori intervengano per limitare i rischi, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità individuali (art. 20 D.Lgs. 81/08).

ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Dai combinati disposti dell'Intesa della conferenza Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, l'assunzione di sostanze stupefacenti è un rischio che all'interno degli ambienti di lavoro deve essere valutato con particolare riferimento ad alcune tipologie di lavoro.

Il Testo Unico introduce delle innovazioni riferite:

- alle visite preventive e periodiche per l'accertamento dell'assenza di stati di tossicodipendenza e di alcolismo;
- alla sovrapposizione con le visite previste dal D.M. 23 febbraio 1999, n. 88 e successive modificazioni;

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

• al giudizio di idoneità ed alle conseguenze sul rapporto di lavoro.

In sintesi si può affermare che i principi ed i criteri direttivi generali prevedono fra le funzioni del medico competente la sorveglianza in materia di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti.

Nella sede non sono presenti lavoratori addetti alle mansioni riportate nell'elenco redatto con riferimento alla Intesa Conferenza Stato Regioni del 30 ottobre 2007.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari.

LAVORATRICI GESTANTI O MADRI

Relazione e misure preventive.

In data 27 aprile 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53", che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia, fra le quali la legge 1204/71 e il D. Lgs 645/96, conseguentemente abrogati.

In sintesi, i punti salienti della normativa che hanno guidato il processo di valutazione dei rischi teso a tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti o madri, sono i seguenti:

- È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, durante la gravidanza e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs. 151/01).
- I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda.
- Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 del D. Lgs. 151/01).

Criteria adottati per la valutazione del rischio

La presente valutazione viene redatta nel rispetto delle Linee Diretrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea ed individua le misure di prevenzione e protezione da adottare nei casi di esposizione.

Metodologia

La presente valutazione comprende le seguenti tre fasi:

- identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla rilettura ed all'approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di rischio.
- valutazione del rischio: l'accertamento delle effettive condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene attraverso l'analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati negli allegati A, B e C del T.U. del 2001, riportati nella tabella di valutazione.
- identificazione delle lavoratrici esposte: a tal fine sono descritte le attività lavorative / macromansioni presenti per le lavoratrici in esame, sono individuati gli specifici fattori di rischio individuati e sono definite le misure di prevenzione e protezione correlate a ciascuna macromansione.

Tabella di valutazione

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri ai sensi del D.Lgs. 151 / 2001	
Condizione lavorativa	Divieti e limitazioni
Allegato A al D.Lgs. 151/2001	
Trasporto e sollevamento di pesi	Divieto in gravidanza
Lavoro minorile (D.Lgs. 345/99 e D.Lgs. 262/2000)	Divieto secondo rischio individuato
Lavori che espongono a silicosi ed asbestosi, nonché alle malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al DPR 1124/65	Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori che comportano esposizione a radiazioni ionizzanti	Divieto durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto
Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori di manovalanza pesante	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro
Lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali	Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto
Lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame	Durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto
Lavori di monda e trapianto del riso	Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
Lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto	Durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro
Allegato B al D. Lgs. 151/2001	

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;	Durante la gestazione
b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;	Durante la gestazione
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.	Durante la gestazione e nel periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 151/2001
Lavori sotterranei di carattere minerario	Durante la gestazione e nel periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del D.Lgs. 151/2001
Art. 53 del D.Lgs. 151/2001	
Lavoro notturno	Divieto di adibizione al lavoro dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
Allegato C al D.Lgs. 151/2001	
Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:	
a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
c) rumore;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
d) radiazioni ionizzanti;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
e) radiazioni non ionizzanti;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
f) sollecitazioni termiche;	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.	Secondo risultanze della valutazione dei rischi
Agenti biologici	

<p>COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI</p>	<p>DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28</p>	<p>Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V</p>
--	---	---

<p>Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai del decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>Agenti chimici: gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II</p>	
<p>a) sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE;</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs 81.08, e successive modificazioni ed integrazioni;</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>c) mercurio e suoi derivati;</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>d) medicinali antimicotici;</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>e) monossido di carbonio;</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>Processi e condizioni di lavoro</p>	
<p>Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del D.Lgs 81.08, e successive modificazioni ed integrazioni.</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>
<p>Lavori sotterranei di carattere minerario</p>	<p>Secondo risultanze della valutazione dei rischi</p>

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

Descrizione delle macromansioni / attività lavorative contemplanti la presenza di lavoratrici donne

Le attività lavorative prese in considerazione sono quelle riportate nei sotto elencati punti:

Attività lavorative principali per mansione / macromansione / area omogenea di rischio	Descrizione attività
Impiegata amministrativa	Questa mansione identifica tutti i soggetti che svolgono mansioni correlate alla gestione tecnico-amministrativa delle attività lavorative. Le addette svolgono normali mansioni impiegate con utilizzo di videoterminali e macchine per ufficio ed eventuale gestione archivi.

Individuazione dei fattori di rischio

Fattori di rischio emersi dalla valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/08 ed ex art 11 D.Lgs. 151/2001:

Mansione / macromansione / area omogenea di rischio	Fattori di rischio
Impiegata amministrativa	Ergonomia delle postazioni di lavoro e organizzazione degli spazi lavorativi (posture incongrue prolungate; stazione eretta oltre il 50% dell'orario di lavoro)
	Utilizzo di VDT

Definizione delle misure di prevenzione e protezione

Fattore di rischio	mansione / macromansione / area omogenea di rischio	Periodo tutelato	Misure di prevenzione e protezione	Riferimenti normativi
Utilizzo di videoterminale	Impiegata amministrativa	Durante la gestazione e fino al termine di interdizione dal lavoro	Consentire cambiamenti frequenti delle posture Modificare le condizioni e l'orario di lavoro (pause)	D.M.L. 2 ottobre 2000 D.Lgs. 151/01 art. 7 all. C lett.G

ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il Medico Competente, oltre agli obblighi di Sorveglianza Sanitaria previsti per legge, esprime parere sulla valutazione dei rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001.

A richiesta esprime parere in merito alla collocazione lavorativa e resta disponibile a consultazioni da parte delle lavoratrici e del Servizio Formazione Educazione Permanente.

A richiesta della lavoratrice esprime parere in merito alla domanda di "uscita posticipata" Al momento della visita medica di assunzione o preventiva, il Medico Competente informa le lavoratrici sulle procedure aziendali a tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

Obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro approva formalmente la Valutazione dei Rischi redatta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001 predisposte entrambe dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

Per l'applicazione delle misure di prevenzione contenute nella procedura, il Datore di Lavoro opera tramite i propri Responsabili di struttura.

Informa le lavoratrici ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate (art. 11 comma 2 D.Lgs 151/01) Esclude i compiti lavorativi giudicati incompatibili con lo stato di gravidanza per effetto di leggi e di norme.

Limita o esclude i compiti lavorativi giudicati incompatibili con lo stato di gravidanza a seguito della valutazione dei rischi.Opera la ricollocazione della lavoratrice con le modalità indicate nella procedura.

A cura del Servizio Datore Unico di Lavoro	Pag. 24
--	---------

TURNAZIONE E LAVORO NOTTURNO

Con lavoro a turni ci si riferisce ad un modo di organizzare le ore della giornata , nella quale si svolge l'attività lavorativa in successione per coprire , in alcuni casi le 24 ore.

Con questo metodo distinti lavoratori si succedono nello stesso posto di lavoro, sfruttando l'alternanza (o rotazione) di ore, giorni lavorativi e riposi.

Il meccanismo consente di offrire un servizio più a lungo e allo stesso tempo di mantenere gli orari di lavoro entro il limite massimo previsto dai contratti e dalla legge.

La gran parte dei contratti collettivi fissano delle maggiorazioni retributive - oltre a benefici di altra natura, quali i riposi compensativi - per compensare i disagi dei lavoratori turnisti e in special modo la perdita del riposo domenicale.

Tutti i turnisti hanno diritto alle pause, al riposo giornaliero e settimanale. La durata delle pause è fissata dal contratto collettivo, mentre generalmente il riposo giornaliero scatta dall'ora di avvicendamento del successivo turno.

Nel Settore in oggetto non sono presenti lavoratori in turnazione o in lavoro notturno.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	TRASCURABILE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari.

TRASFERIMENTI IN AUTO, CON MEZZI OPERATIVI, IN BUS, A PIEDI, ECC.

Relazione e misure preventive

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa INAIL per gli infortuni subiti dai lavoratori assicurati:

_ durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione al posto di lavoro (sono esclusi dalla tutela gli infortuni occorsi entro l'abitazione, comprensiva delle pertinenze e delle parti condominiali);

_ durante il normale percorso che il lavoratore deve fare per recarsi da un luogo di lavoro ad un altro, nel caso di rapporti di lavoro plurimi;

_ durante l'abituale percorso per la consumazione dei pasti qualora non esista una mensa aziendale.

Le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso non rientrano nella copertura assicurativa ad eccezione dei seguenti casi:

_ interruzioni/deviazioni effettuate in attuazione di una direttiva del Datore di Lavoro;

_ interruzioni/deviazioni "necessitate" ossia dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico) o per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

_ le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio.

L'assicurazione INAIL opera anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, a condizione che sia necessitato l'uso (es: inesistenza di mezzi pubblici che colleghino l'abitazione del lavoratore al luogo di lavoro; incongruenza degli orari dei servizi pubblici con quelli lavorativi; distanza minima del percorso tale da poter essere percorsa a piedi).

A quanto sopra elencato si aggiungono eventuali possibili infortuni legati al trasferimento attuato dai lavoratori nell'ambito della esecuzione della propria attività lavorativa.

Questi ultimi (trasferimenti), che avvengono nell'ambito dell'orario di lavoro, introducono il rischio di possibili incidenti che possono essere determinati da terzi o dal lavoratore stesso.

In questo caso si presenta quindi la necessità di una duplice valutazione: quella dell'attuazione delle misure per contenere il rischio da incidente dovuto a terzi e quella della verifica dell'idoneità del lavoratore alla mansione specifica.

Si ritiene pertanto necessario valutare tale rischio anche se è opportuno premettere che gli infortuni in itinere sono sempre caratterizzati dalla presenza di volontà e comportamenti di terzi che non sono sotto il controllo del datore di lavoro.

Situazione della sede.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	---

Oltre a tutto il personale che raggiunge il luogo di lavoro con mezzi propri o pubblici, nella sede sono presenti lavoratori le cui mansioni implicano necessità di trasferimento per motivi di servizio (dipendenti della sede abilitati all'utilizzo di autoveicoli comunali).

VALUTAZIONE DEL RISCHIO	LIEVE
Criticità	Attualmente nessuna evidenziata e/o segnalata
informazione e formazione	<ul style="list-style-type: none"> Nell'ambito della generale attività di Formazione e Informazione periodica per i lavoratori.
DPI	Attualmente non necessari.
Interventi migliorativi	Attualmente non necessari.

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. V
--	---	-------------------------------------

5.7 RISCHI PARTICOLARI

Inoltre, di seguito, è stata svolta un'indagine particolare su quei eventuali gruppi di lavoratori che, indipendentemente dalla mansione svolta, si possono ritenere potenzialmente esposti a **rischi particolari** come da art.28 comma 1.

Sono stati inseriti in tali gruppi:

1. I lavoratori temporanei (interinali);
2. I lavoratori stagisti o tirocinanti;
3. I lavoratori giovani (lavoro minorile);
4. I lavoratori stranieri (CEE o extra CEE);
5. Lavoratori portatori di handicap;
6. Categorie protette;

1 - I LAVORATORI TEMPORANEI (INTERINALI)

Nel caso in cui fossero presenti dipendenti interinali verranno applicate tutte le misure e gli obblighi di legge previsti per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, così come stabilito dal D.lgs 81/08.

2 - I LAVORATORI STAGISTI O TIROCINANTI

Nel caso in cui dovessero essere presenti studenti tirocinanti, verranno affiancati al personale tecnico di riferimento, che provvederà ad informarli puntualmente sulle procedure di sicurezza aziendale.

3 - I LAVORATORI GIOVANI (LAVORO MINORILE)

Non è previsto il ricorso all'impiego di lavoro minorile.

4 - I LAVORATORI STRANIERI (CEE O EXTRA CEE)

Non presenti.

5 - LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP

Presenti.

6 – CATEGORIE PROTETTE

L'azienda fa ricorso a lavoratori appartenenti a specifiche categorie protette nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

5.8 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

REPARTO/POSTO DI LAVORO/UFFICIO: Uffici Tecnici - Impianti Sportivi					MANSIONE: Impiegati Tecnici					SCHEDA 1
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Svolgono funzioni impiegate per la gestione ed il coordinamento delle attività. Vengono eseguite attività di ufficio quali rispondere al telefono, lavoro al VDT, invio fax, prelievo di faldoni dall'archivio e dagli scaffali presso ogni ufficio, etc..										
Attrezzature – macchine – impianti utilizzati: Videoterminali-stampanti-telefoni										
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SICUREZZA										
STRUTTURE	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Rischi territoriali delle aree esterne e degli accessi	1	x	2	2	Rispetto della segnaletica stradale	1	x	2	2	
Illuminazione (normale e in emergenza)	1	x	2	2	Pulizia periodica delle superfici vetrate. Verifica periodica del funzionamento delle lampade di emergenza	1	x	2	2	
Pavimenti (lisci o sconnessi)	2	x	3	6	Segnalazione di situazioni particolari (es. operazioni di pulizia) a mezzo di cartellonistica. Interdizione delle aree di lavoro durante le operazioni di pulizia e comunque in presenza del pericolo di scivolamento. I piani di calpestio devono essere mantenuti puliti ed asciutti.	2	x	2	4	
Viabilità e mezzi in movimento	2	x	3	6	Rispetto della segnaletica orizzontale e dove prescritto degli indumenti alta visibilità	2	x	2	4	
Scale fisse e portatili	2	x	3	6	Manutenzione periodica delle strisce antiscivolo	2	x	2	4	
Altezza dell'Ambiente	1	x	1	1	Gli ambienti risultano essere a norma dal punto di vista dell'altezza	1	x	1	1	
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)	1	x	1	1	Uscite di sicurezza adeguatamente dimensionate in base al massimo affollamento ipotizzabile.	1	x	1	1	
Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Ambienti specifici e particolari	2	x	2	4	Verifica periodica ergonomia postazioni di lavoro e verifica di integrità delle attrezzature di lavoro: sedie, cubical, tastiera, mouse ecc. Verifiche periodiche ascensore.	1	x	2	2	
Aree di lavoro ed accesso a disabili	1	x	1	1	Non è permesso l'accesso a personale esterno. Tra gli impiegati amministrativi non sono presenti portatori di handicap motorio.	1	x	1	1	
Caduta dall'alto	//	x	//	//	Nei luoghi di lavoro non si configura la presenza di tale rischio.	//	x	//	//	
Caduta di materiale dall'alto	1	x	2	2	Corretta archiviazione di faldoni ecc	1	x	2	2	
MACCHINE	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Elementi in movimento rotatorio e traslatorio	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Contatto con elementi fissi	1	x	2	2	Corretto Layout dei suppellettili e mobili da ufficio. Garantire vie di esodo di larghezza almeno pari al modulo unitario (60cm) e percorsi liberi da ingombri e ostacoli.	1	x	2	2	
Proiezione di materiale	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Contatto con superfici ad alte temperature	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Contatto con superfici a bassa temperatura	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Apparecchi in pressione	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi e non semoventi	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Elettrocuzione	1	x	2	2	Corretta canalizzazione dei cavi utilizzo di idonee prese multiple	1	x	2	2	
Utilizzo di utensili	1	x	2	2	Corretto utilizzo di cutter, forbici	1	x	2	2	

<u>IMPIANTI ELETTRICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Utilizzo apparecchiature elettriche	1	x	2	2	Divieto di manomettere le attrezzature manutenzione da parte di personale specializzato	1	x	2	2	
Interventi su apparecchiature ed impianti elettrici	//	x	//	//	Verranno svolte da personale competente.	//	x	//	//	
Verifiche periodiche impianto elettrico (DPR 462/01)	1	x	1	1	Le verifiche vengono effettuate regolarmente	1	x	1	1	
Conformità dell'impianto	1	x	1	1	E' presente la regolarità conformativa	1	x	1	1	
<u>SOSTANZE PERICOLOSE</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Sostanze che possono causare esplosione/incendio incidente	//	x	//		Corretto stoccaggio e movimentazione sostanze potenzialmente infiammabili.	//	x	//	//	

<u>INCENDIO/ ESPLOSIONE</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Carenza di segnaletica di sicurezza	1	x	2	2	Implementare la segnaletica di sicurezza	1	x	2	2	
Presenza di materiali infiammabili d'uso	2	x	2	2	Corretto stoccaggio e utilizzo delle sostanze potenzialmente infiammabili.	2	x	2	2	
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Conformità impianti elettrici ambienti con rischio esplosione	//	X	//	//	Non presente	//	x	//	//	

<u>INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SALUTE</u>										
<u>AGENTI CHIMICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori)	2	x	2	4	Utilizzare i DPI per il cambio toner	1	x	2	2	
<u>AGENTI FISICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Esposizione a rumore	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Esposizione a vibrazione	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Esposizione ad radiazioni ionizzanti	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Esposizione a radiazioni non ionizzanti	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Radiazioni ottiche artificiali	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Microclima	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Videoterminali	2	x	3	6	Rispetto delle pause e dell'ergonomia delle postazione formazione ed informazione del personale sorveglianza sanitaria	1	x	2	2	
<u>AGENTI BIOLOGICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente	1	x	3	3	Corretta pulizia e igienizzazione dei luoghi di lavoro. Impegno comune a garantire in prima istanza l'opportuna igiene personale.	1	x	2	2	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI TRASVERSALI

<u>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Processi di lavoro usuranti: per esempio, lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno	2	x	3	6	Adeguate gestione turni di lavoro e rispetto delle pause lavorative.	1	x	3	3	
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza	1	x	2	2	Rispetto delle direttive del DdL e permesso di intervenire solo a personale autorizzato.	1	x	1	1	
Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza	1	x	4	4	Presente Piano di Gestione delle Emergenze dell'intero edificio. Garantire le prove di evacuazioni annuali.	1	x	2	2	
Movimentazione manuale dei carichi	//	x	//	//	Non prevista.	//	x	//	//	
Lavoro ai VDT (es.: DATA ENTRY)	2	x	3	6	Rispetto delle pause e dell'ergonomia delle postazione formazione ed informazione del personale sorveglianza sanitaria	1	x	2	2	

<u>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Furti e rapine	1	x	2	2	L'ingresso ai luoghi di lavoro è consentito solo a personale autorizzato in possesso di badge di ingresso. Presente sorveglianza all'ingresso dello stabile.	1	x	1	1	
Lavori in itinere	2	x	3	6	Informazione dei lavoratori.	1	x	2	2	
Rischio da terzi	//	x	//	//	Non prevista	//	x	//	//	

<u>FATTORI PSICOLOGICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro	3	x	3	9	Corretta gestione delle fasi lavorative e valutazione Stress da Lavoro Correlato	2	x	3	6	
Carenze di contributo al processo decisionale e conflittualità	2	x	3	6	Promozione incontri con gli operatori e corretta gestione di situazioni conflittuali. Valutazione Stress Lavoro Correlato.	1	x	3	3	
Complessità delle mansioni e carenza di controllo	2	x	3	6	Adeguate formazione e informazione degli operatori in merito alle procedure lavorative dettate dai clienti committenti. Verifica periodica grado di efficienza degli operatori attraverso strumenti gestionali. Valutazione Stress Lavoro Correlato.	1	x	3	3	
Reattività anomala a situazioni di emergenza	2	x	3	6	Esercitazioni periodiche con simulazione stati di emergenza. Formazione addetti gestione emergenze	1	x	3	3	
Uso di Sostanze Psicotrope ed Abuso di Alcool	1	x	3	3	Controllo demandato al medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.	1	x	1	1	

<u>FATTORI ERGONOMICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni	1	x	3	3	L'ingresso ai luoghi di lavoro è consentito solo a personale autorizzato in possesso di badge di ingresso. Presente sorveglianza video a circuito chiuso.	1	x	1	1	
Conoscenze e capacità del personale	1	x	3	3	Formazione e informazione del personale. Verifiche del grado di apprendimento e dell'efficacia della formazione erogata.	1	x	1	1	
Norme di comportamento	1	x	3	3	Presente codice comportamentale divulgato a tutto il personale.	1	x	1	1	
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili	1	x	3	3	Presenza di canali comunicativi di natura digitale e bacheche per affissione comunicazioni aziendali	1	x	1	1	

<u>CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Lavoro con animali	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Condizioni climatiche esasperate	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Lavoro in acqua: in superficie (es.: piattaforme) e in immersione	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro	3	x	3	9	Formazione e informazione degli addetti all'utilizzo di attrezzature munite di videotermini. Verifica periodica stato delle attrezzature. Rispetto della postura	1	x	2	2	

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05	Sez. V
--	---	-------------------------	--------

					ottimale da tenere in caso di stazionamento, rispetto della distanza oculare dal monitor. Rispetto delle pause lavorative garantite dal datore di lavoro. Vedere valutazione del rischio specifica					
Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza	1	x	2	2	Formazione e informazione del personale	1	x	2	2	
<u>STRESS LAVORO CORRELATO</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro	3	x	3	9	Corretta organizzazione del lavoro. Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato.	2	x	3	6	

REPARTO/POSTO DI LAVORO/UFFICIO: Impianti Sportivi					MANSIONE: Addetti Impianti Sportivi					SCHEDA 2
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: Provvede alla segnatura del campo principale e di quello di allenamento, l'irrigazione/innaffiatura estiva di entrambi, la pulizia degli spogliatoi, delle tribune, e degli spazi sottostanti e di tutta l'area pertinente nel periodo agonistico dell'attività calcio ecc, sia per incontri ufficiali che per amichevoli e allenamenti, piccola manutenzione ordinaria dei campi e degli immobili (recinzione, spogliatoi, tribune, ecc), supervisione costante durante la presenza degli sportivi nell'impianto, con apertura e chiusura degli spogliatoi.										
Attrezzature – macchine –impianti utilizzati: Attrezzature di uso comune										
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SICUREZZA										
STRUTTURE	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Rischi territoriali delle aree esterne e degli accessi	1	x	2	2	Rispetto della segnaletica stradale	1	x	2	2	
Illuminazione (normale e in emergenza)	1	x	2	2	Pulizia periodica delle superfici vetrate. Verifica periodica del funzionamento delle lampade di emergenza	1	x	2	2	
Pavimenti (lisci o sconnessi)	2	x	3	6	Segnalazione di situazioni particolari (es. operazioni di pulizia) a mezzo di cartellonistica. Interdizione delle aree di lavoro durante le operazioni di pulizia e comunque in presenza del pericolo di scivolamento. I piani di calpestio devono essere mantenuti puliti ed asciutti.	2	x	2	4	
Viabilità e mezzi in movimento	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Scale fisse e portatili	2	x	2	4	Utilizzo di scale conformi alla norma UNI EN 131, formazione ed informazione degli addetti.	1	x	2	2	
Altezza dell'Ambiente	1	x	1	1	Gli ambienti risultano essere a norma dal punto di vista dell'altezza	1	x	1	1	
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)	1	x	1	1	Uscite di sicurezza adeguatamente dimensionate in base al massimo affollamento ipotizzabile.	1	x	1	1	
Aree di lavoro e loro caratteristiche specifiche	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Ambienti specifici e particolari	2	x	2	4	Segnaletica di sicurezza indicante il pericolo specifico	1	x	2	2	
Aree di lavoro ed accesso a disabili	1	x	2	2	Le strutture sono dotate di barriere architettoniche atte a ridurre tale rischio.	1	x	1	1	
Caduta dall'alto	//	x	//	//	Nei luoghi di lavoro non si configura la presenza di tale rischio.	//	x	//	//	
Caduta di materiale dall'alto	1	x	2	2	Durante le operazioni che potrebbero sviluppare questo pericolo, interdire il passaggio con apposita cartellonistica, gli operatori indosseranno idonei DPI.	1	x	2	2	
MACCHINE	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Elementi in movimento rotatorio e traslatorio	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Contatto con elementi fissi	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Proiezione di materiale	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Contatto con superfici ad alte temperature	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Contatto con superfici a bassa temperatura	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Apparecchi in pressione	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Incidenti o urti con mezzi mobili, semoventi e non semoventi	//	x	//	//	Non presenti.	//	x	//	//	
Elettrocuzione	1	x	2	2	Corretta canalizzazione dei cavi utilizzo di idonee prese multiple	1	x	2	2	
Utilizzo di utensili	1	x	2	2	Corretto utilizzo delle attrezzature	1	x	2	2	

IMPIANTI ELETTRICI	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Utilizzo apparecchiature elettriche	1	x	2	2	Divieto di manomettere le attrezzature manutenzione da parte di personale specializzato	1	x	2	2	
Interventi su apparecchiature ed impianti elettrici	//	x	//	//	Verranno svolte da personale competente.	//	x	//	//	
Verifiche periodiche impianto elettrico (DPR 462/01)	1	x	1	1	Le verifiche vengono effettuate regolarmente	1	x	1	1	
Conformità dell'impianto	1	x	1	1	E' presente la regolarità conformativa	1	x	1	1	
SOSTANZE PERICOLOSE	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Sostanze che possono causare esplosione/incendio incidente	//	x	//		Non presente	//	x	//	//	

INCENDIO/ ESPLOSIONE	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Carenza di segnaletica di sicurezza	1	x	2	2	Implementare la segnaletica di sicurezza	1	x	2	2	
Presenza di materiali infiammabili d'uso	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d'aria)	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Conformità impianti elettrici ambienti con rischio esplosione	//	X	//	//	Non presente	//	x	//	//	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SALUTE										
AGENTI CHIMICI	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori)	2	x	2	4	Utilizzo corretto dei DPI forniti alla mansione.	1	x	2	2	
AGENTI FISICI	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Esposizione a rumore	2	x	3	6	Dotazione ed utilizzo di otoprotettori (tappi di protezione).	1	x	3	3	
Esposizione a vibrazione	2	x	3	6	Manutenzione e/o sostituzione periodica delle macchine e delle attrezzature	1	x	3	3	
Esposizione ad radiazioni ionizzanti	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Esposizione a radiazioni non ionizzanti	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Radiazioni ottiche artificiali	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
Microclima	2	x	2	4	Dotazione di indumenti idonei.	1	x	2	2	
Videoterminali	//	x	//	//	Non presente.	//	x	//	//	
AGENTI BIOLOGICI	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, presenti nell'ambiente	2	x	2	4	Corretto utilizzo dei DPI, formazione ed informazione dei lavoratori	1	x	2	2	

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI TRASVERSALI

<u>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Processi di lavoro usuranti: per esempio, lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno	2	x	3	6	Adeguate gestione turni di lavoro e rispetto delle pause lavorative.	1	x	3	3	
Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza	1	x	2	2	Rispetto delle direttive del DdL e permesso di intervenire solo a personale autorizzato.	1	x	1	1	
Procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di emergenza	1	x	4	4	Presente Piano di Gestione delle Emergenze dell'intero edificio. Garantire le prove di evacuazioni annuali.	1	x	2	2	
Movimentazione manuale dei carichi	//	x	//	//	Non prevista.	//	x	//	//	
Lavoro ai VDT (es.: DATA ENTRY)	//	x	//	//	Non prevista.	//	x	//	//	

<u>ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Furti e rapine	1	x	2	2	L'ingresso ai luoghi di lavoro è consentito solo a personale autorizzato in possesso di badge di ingresso. Presente sorveglianza all'ingresso dello stabile.	1	x	1	1	
Lavori in itinere	2	x	3	6	Informazione dei lavoratori.	1	x	2	2	
Rischio da terzi	2	x	2	4	Il personale esterno dovrà rispettare tutte le norme comportamentali e di buon uso degli Impianti Sportivi.	1	x	2	2	














<u>FATTORI PSICOLOGICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro	3	x	3	9	Corretta gestione delle fasi lavorative e valutazione Stress da Lavoro Correlato	2	x	3	6	
Carenze di contributo al processo decisionale e conflittualità	2	x	3	6	Promozione incontri con gli operatori e corretta gestione di situazioni conflittuali. Valutazione Stress Lavoro Correlato.	1	x	3	3	
Complessità delle mansioni e carenza di controllo	2	x	3	6	Adeguate formazione e informazione degli operatori in merito alle procedure lavorative dettate dai clienti committenti. Verifica periodica grado di efficienza degli operatori attraverso strumenti gestionali. Valutazione Stress Lavoro Correlato.	1	x	3	3	
Reattività anomala a situazioni di emergenza	2	x	3	6	Esercitazioni periodiche con simulazione stati di emergenza. Formazione addetti gestione emergenze	1	x	3	3	
Uso di Sostanze Psicotrope ed Abuso di Alcool	1	x	3	3	Controllo demandato al medico competente nell'ambito della sorveglianza sanitaria.	1	x	1	1	

<u>FATTORI ERGONOMICI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni	1	x	3	3	L'ingresso ai luoghi di lavoro è consentito solo a personale autorizzato in possesso di badge di ingresso. Presente sorveglianza video a circuito chiuso.	1	x	1	1	
Conoscenze e capacità del personale	1	x	3	3	Formazione e informazione del personale. Verifiche del grado di apprendimento e dell'efficacia della formazione erogata.	1	x	1	1	
Norme di comportamento	1	x	3	3	Presente codice comportamentale divulgato a tutto il personale.	1	x	1	1	
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili	1	x	3	3	Presenza di canali comunicativi di natura digitale e bacheche per affissione comunicazioni aziendali	1	x	1	1	

<u>CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
Lavoro con animali	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Condizioni climatiche esasperate	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Lavoro in acqua: in superficie (es.: piattaforme) e in immersione	//	x	//	//	Non presente	//	x	//	//	
Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro	2	x	3	6	Scelta e dotazione di DPI, in collaborazione con il SPP, idonei ed ergonomici, disposizione del posto di lavoro e relative attrezzature secondo criteri ergonomici e	1	x	2	2	2

					mantenimento di tali condizioni al variare delle condizioni produttive					
Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza	1	x	2	2	Formazione e informazione del personale	1	x	2	2	
<u>STRESS LAVORO CORRELATO</u>	INDICE DEL RISCHIO				MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	INDICE DEL RISCHIO RESIDUO				PROCEDURA
	P	x	D	IR		P	x	D	IR	
fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro	3	x	3	9	Corretta organizzazione del lavoro. Valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato.	2	x	3	6	

5.9 DOTAZIONE DPI PER MANSIONE

DOTAZIONE DPI PER MANSIONE							
CARATTERISTICHE DPI	MANSIONI						
	IMPIEGATO TECNICO	ADDETTO IMPIANTO SPORTIVO					
Occhiali, protezione non inferiore a 4 – UNI EN 166	●	●					
Visiera di protezione non inferiore a 4 - UNI EN 166							
Resistenza alla deformazione laterale, dotati di fascia antisudore e sistema di tenuta - EN 397.	●	●					
Abiti da lavoro	●	●					
Tuta monouso di categoria III, tipo 5,6 - UNI EN 13982 - 13034		●					
Facciale filtrante antipolvere Conforme EN 149, cat. 3FPP1		●					
Elmetto combinato Conforme UNI EN 397, UNI EN 352-3, UNI 166 e EN 458, cat. 3		●					
Guanti di protezione contro i rischi meccanici con livelli prestazionali non inferiori a 4143 - UNI EN 388, UNI EN 420 e contro il calore con livelli prestazionali non inferiori a 42314 - UNI EN 407.	●	●					
Calzature di sicurezza S3 (oppure A+E+WRU+P) con protezione del malleolo – UNI EN 345.	●	●					
Livello di protezione SNR non inferiore a 30 – UNI EN 352	●	●					
Guanti di protezione da agenti chimici e batteriologici Conformi UNI EN 374, cat.3		●					
Imbragatura per il corpo con attacco frontale e sulla schiena per arresto caduta – UNI EN 361. Cordino di trattenuta a doppio attacco – UNI EN 354 con Assorbitore di energia - UNI EN 355. Connettori UNI EN 362.							
Indumenti ad alta visibilità di Classe 1 – UNI EN 471.							

Sezione 6

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

- 6.1 PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA (art. 28, comma 2, lettere c) e d)**
- 6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE MANSIONI A RISCHIO PER CUI È RICHIESTA UNA ADEGUATA FORMAZIONE (art. 28, comma 2, lettera f)**
- 6.3 RIESAME E/O RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI**

6.1 PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA (art. 28, comma 2, lettere c) e d)

Una volta valutato i rischi per la sicurezza e la salute, individuate le misure di prevenzione e protezione, vengono di seguito definite le modalità attraverso le quali il Datore di Lavoro con il supporto delle funzioni interessate individua gli obiettivi e fissa il programma di miglioramento.

Il Datore di Lavoro, dopo aver individuato gli aspetti di salute e sicurezza significativi, sulla base dell'analisi iniziale e delle schede di valutazione salute e sicurezza, definisce gli obiettivi e i traguardi da raggiungere.

Il Datore di Lavoro comunica ai responsabili di funzione (Dirigenti e/o Preposti) coinvolti gli obiettivi ed i traguardi fissati e contestualmente individua e definisce le soluzioni tecniche ed organizzative, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, ai quali sono assegnati adeguate competenze e poteri.

Tale programma è volto a migliorare:

- Le attività lavorative specifiche valutate, per le quali si riportano i riferimenti delle corrispondenti schede di valutazione per "gruppi omogenei ed attività".
- Le condizioni generali di lavoro all'interno dello stabilimento. Tali interventi non sono direttamente conseguenti all'esito della valutazione dei rischi, ma si ritiene comunque opportuna la loro introduzione ai fini del miglioramento generale del livello di sicurezza aziendale.

La tabella di seguito riportata è composta dalle voci:

- REPARTO: è il o i reparti direttamente interessati dall'intervento di miglioramento.
- MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ATTUARE: è indicato il tipo di intervento migliorativo proposto (Es. redazione di piani di controllo e verifica; organizzazione di corsi formativi; Redazione di specifiche procedure di sicurezza; Studio di interventi migliorativi delle condizioni di lavoro; altri).
- N° SCHEDE DI RIFERIMENTO: è indicato il numero corrispondente alla scheda di valutazione, al potenziale rischio individuato e alla misura di prevenzione prevista.
- RESPONSABILITÀ: composta in

Realizzazione: è indicata la funzione aziendale responsabile della realizzazione dell'intervento;

Applicazione: è indicata la funzione aziendale responsabile dell'applicazione e/o mantenimento dell'intervento;

Verifica: è indicata la funzione aziendale responsabile della verifica dell'intervento.

PRIORITÀ:

Per le attività lavorative specifiche valutate è indicata la priorità degli interventi sulla base della tabella A riportata al punto 3.1 del Documento di valutazione dei rischi.

Tabella A

IR =P X D	Priorità	Azioni
1	trascurabile	Non sono richieste azioni di mitigazione per i rischi identificati
2-3	lieve	Sono da valutare azioni di mitigazione in fase di programmazione. Non si ravvisano interventi urgenti.
4	elevato	Monitorare costantemente i rischi valutando la necessità di interventi mitigativi nel breve/medio periodo.
6-8	grave	Intervenire con urgenza per individuare ed attuare gli interventi di prevenzione e protezione che riducano il rischio ad una criticità inferiore
>9	Molto grave	Intervenire immediatamente per eliminare/ridurre il periodo e comunque ridurre il rischio ad un criticità inferiore

Si conviene di correlare ai valori di priorità questi tempi:

Priorità	Tempi di attuazione
1	<i>1 anno e ½</i>
2-3	<i>1 anno</i>
4	<i>6 mesi</i>
6-8	<i>3 mesi</i>
>9	<i>immediato</i>

Per le condizioni generali di lavoro all'interno dello stabilimento la priorità degli interventi è stabilita dalla Direzione Aziendale.

-xxXxx-

Legenda:

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. VI
--	---	--------------------------------------

DdL = Datore di Lavoro

SPP = Servizio di Prevenzione e Protezione

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. VI
--	---	--------------------------------------

6.2 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO PER CUI È RICHIESTA UNA ADEGUATA FORMAZIONE (ART. 28, COMMA 2, LETTERA F)

Dall'analisi dei rischi effettuata, non sono presenti le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento:

COMUNE DI PESCARA IMPIANTI SPORTIVI	DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Art. 28	Gennaio 2021 Rev. 05 Sez. VI
--	---	--------------------------------------

6.3 RIESAME E/O RIPETIZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La rielaborazione del documento sarà effettuata in occasione di:

- a) modifiche del lay-out;**
- b) acquisto di nuovi impianti o macchine;**
- c) utilizzo di nuove sostanze chimiche;**
- d) esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici;**
- e) trasferimento in altra sede dell'attività;**



in ogni caso trascorsi 3 (tre) anni dall'ultima valutazione effettuata.

ALLEGATO 1






ADDETTI ANTINCENDIO	ADDETTI PRONTO SOCCORSO	PREPOSTI
CARCHIETTI LUCIO	BERTELLI MANUELE	MANZO GIULIANO
DELLA PENNA NICOLA		
PADOVANO LACCHE' NINO		
SPINA MASSIMO		

Ufficio c/o Campo Rocco Febbo
(Ex Gesuiti)
Via Maestri del Lavoro
65100 PESCARA
Comune di Pescara

Piano Terra





LEGENDA

-  Estintore a polvere/CO₂ da installare
-  Avvisatore ottico-acustico
-  Defibrillatore
-  Cassetta Pronto Soccorso
-  Uscita di Emergenza










Uffici - Magazzini - Depositi
 c/o Stadio Adriatico
 V.le Vittorio Pepe 65100 Pescara
 Comune di Pescara

TRIBUNA ADRIATICA PIANO TERRA




LEGENDA










-  Estintore a polvere/CO₂
-  Quadro Elettrico
-  Idrante UNI 45
-  Porta REI
-  Pannello O/A
-  Rilevatore ottico in ambiente
-  Uscita di Emergenza

TRIBUNA ADRIATICA

PIANO PRIMO



LEGENDA

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
|  | Estintore a polvere/CO ₂ |  | Rilievatore ottico in ambiente |
|  | Quadro Elettrico |  | Rilievatore ottico in controsoffitto |
|  | Idrante UNI 45 |  | Uscita di Emergenza |
|  | Ripetitore ottico |  | Lampada di emergenza |
|  | Pannello O/A | | |